

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 16 settembre 1995

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARCHELATA 70 - 00180 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 65681

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 9 febbraio 1995, n. 4.

Elezioni dirette del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale Pag. 2

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 1995, n. 6.

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 1995). Pag. 18

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 1995, n. 7.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995 e bilancio pluriennale per il triennio 1995-1997. Pag. 18

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1995, n. 10.

Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo pag. 18

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1995, n. 11.

Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate. Modifica alle leggi regionali 17 marzo 1980, n. 15 e 16 febbraio 1982, n. 9 Pag. 21

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1995, n. 12.

Integrazione all'art. 1 della L.I. 8 settembre 1981, n. 36. «Piano pluriennale di finanziamento dell'edilizia finalizzata al diritto allo studio universitario» Pag. 21

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1995, n. 3.

Norme per il sostegno dell'informazione e dell'editoria locale Pag. 22

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1995, n. 4.

Rifinanziamento della L.R. 29 dicembre 1984, n. 42 per il settore della proprietà diretto coltivatrice Pag. 25

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1995, n. 5.

Provvedimenti per la valorizzazione dei prodotti vitivinicoli e agroalimentari tipici marchigiani Pag. 25

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1995, n. 6.

Modifica alla L.R. 26 aprile 1990, n. 30 «Organizzazione amministrativa della regione» Pag. 27

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 1995, n. 13.

Proroga del termine di cui all'art. 8, comma 2, della L.R. 21 dicembre 1992, n. 58 «Norme in materia di vigilanza e controllo igienico, sanitario ed annonario dei prodotti ittici» Pag. 28

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 1995, n. 14.

Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali nei settori delle attività e dei beni culturali Pag. 28

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 1995, n. 15.

Modificazioni alla L.R. 11 agosto 1993, n. 60 «Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'esercizio del trasporto sanitario per infermi e feriti» Pag. 30

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 9 febbraio 1995, n. 4.

Elezioni dirette del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 10 del 21 febbraio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge.

TITOLO I

ORGANI DEL COMUNE

Art. 1.

Organi

1. Sono organi del comune il consiglio, la giunta, il sindaco.

Art. 2.

Composizione del consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco, dal vice sindaco e:

a) da 11 membri nei comuni con popolazione sino a 500 abitanti;

b) da 13 membri nei comuni con popolazione da 501 a 3.000 abitanti;

c) da 17 membri nei comuni con popolazione da 3001 a 15.000 abitanti;

d) da 29 membri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

2. La popolazione del comune è determinata in base alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente quello delle elezioni.

3. Nei comuni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 il consiglio è presieduto dal sindaco. Negli altri comuni, lo statuto prevede che il consiglio sia presieduto dal consigliere anziano o dal presidente eletto dall'assemblea.

4. La prima seduta del consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Presidente della Giunta regionale.

5. La prima seduta, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, è convocata dal sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano fino all'elezione del presidente dell'assemblea ove previsto dallo statuto. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente eletto, se previsto dallo statuto, ovvero del consigliere anziano, per gli adempimenti di cui all'art. 5. E consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale, con esclusione del sindaco e del vice sindaco neoeletti. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

6. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità, determinata secondo i criteri di cui al comma 5, occupa il posto immediatamente successivo.

Art. 3.

Composizione della giunta

1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, dal vice sindaco e da un numero di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore a quattro nei comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti, non superiore a cinque nei comuni con popolazione da 3.001 abitanti a 15.000 abitanti e non superiore a sei nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

2. Il vice sindaco assume di diritto la carica di assessore che è comunque compresa nel numero massimo di assessori stabilito nel comma 1.

3. Lo statuto comunale può prevedere la nomina alla carica di assessore di cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.

Art. 4.

Elezioni del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale

1. Il sindaco, il vice sindaco ed il consiglio comunale sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla presente legge.

Art. 5.

Nomina della giunta

1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, nella prima seduta successiva all'elezione, il consiglio comunale, dopo la convalida degli eletti, nomina, su proposta del sindaco, la giunta, ad eccezione del vice sindaco nominato ai sensi dell'art. 3, comma 2, e approva gli indirizzi generali di governo.

2. Le votazioni per la nomina di cui al comma 1 hanno luogo per scrutinio palese a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza dei consiglieri presenti. La votazione dei componenti la giunta si effettua esprimendo un «Sì» o un «No» sulla proposta complessiva formulata dal sindaco.

3. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, il consiglio comunale può, su proposta motivata del sindaco, revocare uno o più assessori, con esclusione del vice sindaco nominato ai sensi dell'art. 3, comma 2, votando con le modalità previste al comma 2.

4. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, la surrogazione dei componenti della giunta determinata da dimissioni, revoca o da qualsiasi altra causa sopravvenuta deve essere effettuata nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento, con le modalità di cui ai commi 1 e 2.

5. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il sindaco nomina i componenti della giunta, ad eccezione del vice sindaco nominato ai sensi dell'art. 3, comma 2, e ne dà comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta successiva all'elezione, unitamente alla proposta di gli indirizzi generali di governo.

6. Il consiglio comunale, dopo la convalida degli eletti, approva gli indirizzi generali di governo di cui al comma 5, con votazione per scrutinio palese a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza dei consiglieri presenti.

7. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il sindaco può revocare uno o più assessori ad eccezione del vice sindaco dandone motivata comunicazione al consiglio comunale; il sindaco, in caso di dimissioni, revoca o per qualsiasi altra causa sopravvenuta, può sostituire gli assessori, dandone comunicazione al consiglio comunale.

8. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è demandata ai consigli comunali la facoltà di prevedere, nell'ambito dei rispettivi statuti, l'incompatibilità tra le cariche di consigliere e di assessore.

9. Sia nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, sia in quelli con popolazione superiore a 15.000 abitanti, non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini in primo grado del sindaco e del vice sindaco.

Art. 6.

Mozione di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni dello stesso.

2. Il sindaco, il vice sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario straordinario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 7.

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco e del vice sindaco

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco eletto questi viene sostituito dal vice sindaco eletto che rimane in carica sino al rinnovo del consiglio comunale.

2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del vice sindaco che ha assunto la carica di sindaco ai sensi del comma 1, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio.

3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del vice sindaco eletto o nel caso in cui quest'ultimo assuma la carica di sindaco ai sensi del comma 1, questi viene sostituito, nella carica di assessore, con le modalità di cui all'art. 5.

4. In caso di contemporanee dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco e del vice sindaco eletti la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio.

5. Nei casi previsti dai commi 2 e 4 o in qualsiasi altro caso si verifichi lo scioglimento del consiglio si procede, con il decreto di scioglimento, alla nomina di un commissario che esercita le attribuzioni conferitegli dal decreto stesso.

6. Il vice sindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), e successive modificazioni.

7. Le dimissioni presentate dal sindaco e dal vice sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 trascorso il termine di dieci giorni dalla loro presentazione al consiglio.

8. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco, del vice sindaco e della giunta.

Art. 8.

Scioglimento del consiglio comunale

1. Si procede allo scioglimento del consiglio comunale, oltre che nei casi previsti dagli art. 6 e 7 della presente legge e dall'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), e successive modificazioni:

a) quando, in conseguenza di una modificazione territoriale, si sia verificata una variazione di almeno un quarto della popolazione del comune;

b) quando, nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti il consiglio, entro trenta giorni dalla proposta del sindaco, non abbia provveduto all'elezione della giunta;

c) quando il consiglio, entro trenta giorni dalla presentazione da parte del sindaco, non abbia approvato gli indirizzi generali di governo.

Art. 9.

Cause di ineleggibilità alla carica di sindaco e di vice sindaco

1. Non può essere eletto sindaco o vice sindaco:

a) chi si trova in uno dei casi di ineleggibilità a consigliere comunale previsti dalla presente legge;

b) chi non ha reso il conto di una precedente gestione ovvero risulti debitore dopo aver reso il conto;

c) il ministro di un culto;

d) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprano nell'amministrazione del comune il posto di segretario comunale, di esattore, collettore o tesoriere comunale, di appaltatore di lavori o di servizi comunali, o in qualunque modo di fideiussore;

e) chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso d'ufficio ad una pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi, e chi è stato condonato con sentenza passata in giudicato per qualsiasi altro delitto alla pena della reclusione non inferiore ad un anno, salvo la riabilitazione a termini di legge.

Art. 10.

Indennità e rimborsi spese

1. Al sindaco, agli assessori, al presidente del consiglio ed ai consiglieri possono essere corrisposti indennità e rimborsi spese, a norma di legge.

Art. 11.

Durata del mandato

1. Il sindaco, il vice sindaco e il consiglio comunale durano in carica per un periodo di cinque anni.

2. Il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni.

3. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

4. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo al rispettivo consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal consiglio la relativa surrogazione, che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

5. I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

6. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

7. Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di sindaco nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

Art. 12.

Decadenza da consigliere

1. La decadenza dalla carica di consigliere per impedimenti, incompatibilità o incapacità contemplati dalla legge è pronunciata dal consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino elettore del comune, o di chiunque altro vi abbia interesse.

2. Contro la deliberazione adottata dal consiglio comunale è ammesso ricorso al Tribunale di Aosta (in seguito denominato Tribunale).

3. La decadenza dalla carica di consigliere può essere altresì promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse, davanti al Tribunale,

con ricorso da notificare al consigliere ovvero ai consiglieri interessati, nonché al sindaco o al presidente del consiglio comunale, ove previsto.

4. L'azione di cui ai commi 1, 2 e 3 può essere promossa anche dal Presidente della Giunta regionale.

5. La pronuncia della decadenza dalla carica di consigliere comunale produce di pieno diritto l'immediata decadenza dall'ufficio di sindaco e di vice sindaco.

6. Le norme del presente articolo si applicano anche ai procedimenti relativi all'ineleggibilità e alla decadenza dalla carica di sindaco e di vice sindaco, per le cause di ineleggibilità alla carica stessa previste dall'art. 9.

TITOLO II

ELEZIONE DEGLI ORGANI COMUNALI

Art. 13.

Elettorato attivo

1. Sono elettori i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali compilate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), e successive modificazioni.

2. Per la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali, la compilazione delle relative liste e la scelta dei luoghi di riunione degli elettori valgono le disposizioni del D.P.R. n. 223/1967, e successive modificazioni.

Art. 14.

Elettorato passivo

1. Sono eleggibili alla carica di sindaco, di vice sindaco, di consigliere comunale e circoscrizionale, gli elettori iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno fissato per la votazione.

Art. 15.

Cause di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale

1. Non sono eleggibili a consigliere comunale e circoscrizionale:

a) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali della Polizia di Stato che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale, equiparate o superiori, i capi di gabinetto dei Ministri ed i funzionari della Polizia di Stato;

b) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;

c) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;

d) il Presidente della Commissione di coordinamento per la Valle d'Aosta, i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione della regione o del comune nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;

e) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle Corti d'appello, ai Tribunali, alle Preture ed ai Tribunali amministrativi regionali nonché i vice pretori onorati, i giudici conciliatori ed i giudici di pace;

f) i dipendenti del comune per i rispettivi consigli; g) il direttore generale, il direttore sanitario, il direttore amministrativo ed il coordinatore dei servizi sociali dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta;

h) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate con l'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta;

i) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario del comune;

l) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale degli enti strumentali del comune e dei consorzi;

m) i concessionari privati e/o gli amministratori di società per le diffusioni radiotelevisive;

n) i senatori, i deputati ed i rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo;

o) i consiglieri e gli assessori regionali;

p) i consiglieri e gli assessori provinciali;

q) i consiglieri comunali, gli assessori comunali e i consiglieri circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro comune o circoscrizione.

2. Le cause di ineleggibilità previste al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) ed m), non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

3. Le cause di ineleggibilità previste al comma 1, lettere n), o), p) e q), non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

4. Le strutture convenzionate, di cui al comma 1, lettera h), sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale).

5. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 2 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dall'effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

6. La cessazione dalle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

7. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per la durata del mandato, senza assegni, fatta salva l'applicazione delle norme di cui alle leggi 12 dicembre 1966, n. 1078 (Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Enti autonomi territoriali), 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), 26 aprile 1974, n. 169 (Indennità agli amministratori delle province e dei comuni. Attribuzione di un gettone di presenza ai consiglieri provinciali e comunali), 27 dicembre 1985, n. 816 (Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali), e successive modificazioni.

8. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

Art. 16.

Incompatibilità

1. Non può ricoprire la carica di sindaco, vice sindaco e consigliere comunale o circoscrizionale:

a) l'amministratore o il dipendente con potere di rappresentanza e di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetto a vigilanza da parte del comune o che dallo stesso riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;

b) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse del comune, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detto ente in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione;

c) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta operando in modo continuativo in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b);

d) colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo con il comune. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto consigliere comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la Commissione tributaria di

Aosta. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicini;

e) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato del comune ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

f) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune ovvero verso istituto od azienda da esso dipendente è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detto ente, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito);

g) colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante il comune o la circoscrizione;

h) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 15.

2. L'ipotesi di cui al comma 1, lettera b), non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

3. Le ipotesi di cui al comma 1, lettere d) e g), non si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

Art. 17. *Deroghe*

1. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferiti ad amministratori del comune e della circoscrizione in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento in connessione con il mandato elettivo.

Art. 18. *Ineleggibilità e incompatibilità sopravvenute*

1. La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dalla presente legge importa la decadenza dalla carica di consigliere comunale o circoscrizionale.

2. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento dell'elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalla carica di sindaco, di vice sindaco e di consigliere comunale o circoscrizionale.

3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sopra elencabili le disposizioni di cui all'art. 15, commi 2, 3, 5 e 6.

4. La cessazione dalle funzioni deve aver luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

Art. 19. *Termini e procedure*

1. Nessuno può presentarsi come candidato in più di un comune o in più di una circoscrizione quando le elezioni si svolgono nella stessa data.

2. Quando successivamente all'elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento dell'elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla presente legge il consiglio di cui l'interessato fa parte liela contesta.

3. Il consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o, per eliminare le cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

4. Entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il consigliere a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, l'opzione per la carica che intende conservare.

5. Qualora il consigliere non vi provveda entro i successivi dieci giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata dal consiglio è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale.

6. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio, su azione promossa dal Presidente della Giunta regionale, o su istanza di qualsiasi elettore del comune o di chiunque altro vi abbia interesse.

TITOLO III PROCEDIMENTO ELETTORALE

Art. 20.

Termini per lo svolgimento delle elezioni

1. Le elezioni dei consigli comunali si svolgono in una domenica compresa tra il 1° maggio ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre ovvero in una domenica compresa tra il 1° novembre ed il 15 dicembre se il mandato scade nel secondo semestre.

2. Le elezioni dei consigli comunali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza naturale del mandato, si svolgono nelle stesse giornate domenicali di cui al comma 1 se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si siano verificate, rispettivamente, entro il 15 marzo ed entro il 15 settembre.

3. Il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni.

Art. 21.

Convocazione comizi

1. Il Presidente della Giunta regionale fissa la data dell'elezione con decreto da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno ed, eccezionalmente, non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello della votazione.

2. Il decreto è comunicato ai sindaci o ai commissari i quali, con manifesto da pubblicarsi quarantacinque giorni prima della data delle elezioni, ne danno avviso agli elettori.

3. Il Presidente della Giunta regionale comunica inoltre il decreto al presidente della Commissione elettorale circondariale che, entro l'ottavo giorno antecedente la data delle elezioni, trasmette al sindaco un esemplare delle liste di sezione.

4. Qualora, per sopravvenute Cause di forza maggiore, non possa farsi luogo alle elezioni per la data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, il Presidente della Giunta regionale può disporre il rinvio con proprio decreto, da rendersi noto con manifesto del sindaco.

5. Il rinvio di cui al comma 4 non può superare il termine di sessanta giorni, fermi restando, in ogni caso, i termini per l'attuazione delle operazioni non ancora compiute. Le operazioni già compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all'inseadimento del seggio.

6. La nuova data viene fissata con decreto del Presidente della Giunta regionale e viene portata a conoscenza degli elettori con manifesto del sindaco.

Art. 22.

Certificati elettorali

1. Entro il quinto giorno antecedente a quello fissato per le elezioni, il sindaco deve avere provveduto alla consegna al domicilio di ciascun elettore del certificato d'iscrizione nelle liste elettorali.

2. Il certificato, in carta bianca, indica la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione e reca un tagliando da staccarsi a cura del presidente dell'ufficio elettorale all'atto dell'esercizio del voto.

3. Per gli elettori residenti nel comune la consegna del certificato è constatata mediante ricevuta dell'elettore o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio.

4. Quando la persona cui è consegnato il certificato non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo la sostituisce con la sua dichiarazione.

5. Per gli elettori residenti fuori del comune i certificati vengono rimessi dall'ufficio municipale a mezzo del sindaco del comune di loro residenza, quando questa sia conosciuta.

6. Gli elettori, nei tre giorni precedenti la elezione, possono, personalmente e contro annotazione in apposito registro, ritirare i certificati di iscrizione nella lista, qualora non li abbiano ricevuti.

7. Quando un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente nel giorno antecedente o nel giorno stesso della elezione e contro annotazione in altro apposito registro, di ottenere dal sindaco un altro certificato, stampato con inchiostro di diverso colore, sul quale deve dichiararsi che è un duplicato.

8. Ai fini del presente articolo, l'ufficio comunale resta aperto quotidianamente, nei sei giorni antecedenti l'elezione almeno dalle ore nove alle diciannove e nel giorno dell'elezione per tutta la durata delle operazioni di votazione.

Art. 23.

Ufficio elettorale di sezione

1. In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto da un presidente, di quattro scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario.

2. Il presidente è designato dal Presidente del Tribunale, fra le persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale iscritte nell'elenco previsto dalla legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), con le procedure di cui all'art. 20 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta), e successive modificazioni.

3. In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco o un suo delegato.

Art. 24.

Nomina degli scrutatori e dei segretari di seggio

1. Fra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza, preannunciata due giorni prima con un avviso affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, al sorteggio, per ogni sezione elettorale del comune medesimo, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori di cui all'art. 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95 (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570), e successive modificazioni, pari al numero di quelli occorrenti per la costituzione del seggio.

2. Ai sorteggiati il sindaco o il commissario notifica, nel più breve tempo, e al più tardi non oltre il quindicesimo giorno precedente quello della votazione, l'avvenuta nomina, per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale. L'eventuale grave impedimento deve essere comunicato, entro quarantott'ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario, che provvede a sostituire gli impediti con elettori sorteggiati nell'albo di cui all'art. 5-bis della legge n. 95/1989, introdotto dall'art. 6 della legge n. 53/1990.

3. Il presidente del seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

4. La nomina degli scrutatori sorteggiati per sostituire quelli impediti è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente quello della votazione.

Art. 25.

Cause escludenti dalla carica di presidente di seggio, di scrutatore e di segretario

1. Sono esclusi dalle funzioni di presidente di seggio, di scrutatore e di segretario:

- a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;
- b) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
- c) i segretari comunali e i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- d) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Art. 26.

Trattamento economico

1. L'onorario e il trattamento economico di missione, per tutti i componenti degli uffici elettorali di sezione e dell'ufficio centrale, sono corrisposti dai comuni nella misura prevista dalle disposizioni vigenti.

Art. 27.

Obbligatorietà delle cariche

1. L'ufficio di presidente di seggio, di segretario e di scrutatore è obbligatorio per le persone designate.

2. Lo scrutatore che assume le funzioni di vice presidente coadiuva il presidente e non fa le veci in caso di assenza o di impedimento.

3. Tutti i membri dell'ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 28.

Costituzione dell'ufficio elettorale

1. Alle ore sedici del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'ufficio elettorale, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati.

2. Il presidente, nel caso di assenza di uno o di tutti gli scrutatori, chiama in sostituzione, alternativamente, il più anziano e il più giovane tra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere, non siano rappresentanti di liste, e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 25.

3. Tre membri almeno dell'ufficio, fra cui il presidente o il vicepresidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

Art. 29.

Consegna dei locali e del materiale elettorale

1. Il sindaco provvede affinché nel giorno precedente le elezioni, prima dell'insediamento del seggio, siano consegnati al presidente dell'ufficio elettorale:

- a) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
- b) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale circondariale e una copia della lista stessa, autenticata in ciascun foglio dal sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione a norma dell'art. 38;
- c) tre copie del manifesto recante le liste dei candidati, delle quali una deve restare a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione a norma dell'art. 38;
- d) i verbali di nomina degli scrutatori di cui all'art. 24;

e) il pacco delle schede che al sindaco è stato trasmesso sigillato dal Servizio elettorale e vigilanza anagrafica della Presidenza della Giunta regionale, con indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;

f) le urne e le cassette occorrenti per la votazione;

g) un congruo numero di matite copiative per il voto;

h) il pacco degli stampati e della cancelleria occorrenti per il funzionamento della sezione.

2. Il presidente dell'ufficio elettorale accerta l'esistenza e il buono stato delle urne e di tutto il materiale di arredamento necessario per il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e segnala eventuali deficienze al sindaco affinché questi provveda immediatamente e comunque prima delle ore sette del giorno di votazione.

Art. 30.

Caratteristiche delle schede di votazione

1. Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore. Esse sono fornite dal Servizio elettorale e vigilanza anagrafica della Presidenza della Giunta regionale e sono stampate con le caratteristiche essenziali del modello descritto negli allegati A, B, C e D alla presente legge.

2. Le schede riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate secondo l'ordine risultato dal sorteggio.

3. Le schede devono pervenire al seggio debitamente piegate.

Art. 31.

Bolli delle sezioni e urne

1. Previa intesa tra la Presidenza della Giunta regionale ed il Ministero dell'interno, sono utilizzati i bolli delle sezioni, le urne e le cassette in uso per le elezioni della Camera dei deputati.

2. Il Servizio elettorale e vigilanza anagrafica della Presidenza della Giunta regionale provvede ad inviare ai sindaci plichi sigillati contenenti i bolli delle sezioni non oltre il terzo giorno antecedente quello della votazione.

Art. 32.

Liste dei candidati

1. Le candidature alla carica di sindaco e di vice sindaco sono collegate ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati determinato nel modo seguente:

a) da un minimo di 5 ad un massimo di 11 per i comuni con popolazione fino a 500 abitanti;

b) da un minimo di 10 ad un massimo di 13 per i comuni con popolazione da 501 a 3.000 abitanti;

c) da un minimo di 12 ad un massimo di 17 per i comuni con popolazione da 3.001 a 15.000 abitanti.

2. Per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti le candidature alla carica di sindaco e di vice sindaco sono collegate ad una lista o ad un gruppo di liste di candidati alla carica di consigliere comunale comprendente, per ciascuna di esse, un numero di candidati non inferiore a 21 e non superiore a 29.

3. Nelle liste dei candidati dei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti devono essere rappresentati entrambi i sessi.

4. Nelle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti devono essere rappresentati entrambi i sessi.

Art. 33.

Presentazione delle liste per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti

1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco e di vice sindaco deve essere sottoscritta:

a) da non meno di 10 e da non più di 20 elettori, che non siano candidati, nei comuni con popolazione da 501 a 3.000 abitanti;

b) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori, che non siano candidati, nei comuni con popolazione da 3.001 a 15.000 abitanti.

2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle candidature alla carica di sindaco, di vice sindaco e delle liste collegate nei comuni con popolazione sino a 500 abitanti.

3. La popolazione del comune è determinata in base alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente quello delle elezioni.

4. All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di sindaco, vice sindaco e consigliere deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune.

5. Nei casi di cui al comma 1, la raccolta delle firme dei sottoscrittori, che debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune, deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il cognome, nome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il cognome, nome, data e luogo di nascita degli elettori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge n. 53/1990, dai giudici di pace o dai segretari giudiziari; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore è iscritto. I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegare alla lista. Per tale prestazione è dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario di lire 100 per ogni sottoscrizione autenticata.

6. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

7. Nei casi di cui al comma 2, la presentazione dei candidati deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista ed il cognome, nome, data e luogo di nascita dei candidati.

8. Con la lista si deve anche presentare la dichiarazione di accettazione di ogni candidato, autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge n. 53/1990, dai giudici di pace o dai segretari giudiziari. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione né del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, della legge n. 55/1990, e successive modificazioni.

9. Per ogni candidato si deve, inoltre, presentare il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica.

10. È obbligatoria la presentazione di un contrassegno di lista, anche figurato. Tale presentazione dev'essere fatta in tre esemplari con diametro di circa centimetri 10 e tre con diametro di circa centimetri 2.

11. Nessuno può essere contemporaneamente candidato alla carica di sindaco, di vice sindaco e di consigliere comunale nello stesso comune o in comuni diversi. Nessuno può, inoltre, accettare le candidature in più di una lista dello stesso comune.

12. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, l'indicazione di un delegato effettivo e di un delegato supplente autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate, con dichiarazione autenticata con le modalità di cui al comma 8, i rappresentanti della lista presso ogni seggio.

13. La presentazione delle candidature deve essere fatta alla segreteria del comune dalle ore otto del trentesimo giorno alle ore dodici del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione.

14. Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, assegna un numero provvisorio di presentazione della lista, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli, entro lo stesso giorno, alla Commissione elettorale circondariale.

15. Oltre a quanto previsto dai precedenti commi, con la lista dei candidati deve essere anche presentato il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.

16. Qualora le candidature e le liste siano contraddistinte con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante nel Consiglio regionale della Valle d'Aosta, o anche in una sola delle due

Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo consiliare o in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali ovvero, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche o regionali con quelle comunali, nella legislatura precedente a quella per la quale vengono svolte le elezioni politiche o regionali, devono essere corredate, all'atto della presentazione, da una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico, o dai presidenti o segretari regionali o provinciali che tali risultano per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti all'uopo incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.

Art. 34.

Presentazione e sottoscrizione delle liste per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco e di vice sindaco deve essere sottoscritta da non meno di 100 e da non più di 200 elettori, che non siano candidati.

2. La popolazione del comune è determinata in base alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente quello delle elezioni.

3. All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di sindaco, vice sindaco e consigliere deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune.

4. La raccolta delle firme dei sottoscrittori, che debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune, deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il cognome, nome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il cognome, nome, data e luogo di nascita degli elettori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge n. 53/1990, dai giudici di pace o dai segretari giudiziari; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore è iscritto. I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegare alla lista. Per tale prestazione è dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario di lire 100 per ogni sottoscrizione autenticata.

5. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

6. Con la lista si deve anche presentare la dichiarazione di accettazione di ogni candidato, autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge n. 53/1990, dai giudici di pace o dai segretari giudiziari. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, della legge n. 55/1990, e successive modificazioni.

7. Per ogni candidato si deve, inoltre, presentare il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica.

8. È obbligatoria la presentazione di un contrassegno di lista, anche figurato. Tale presentazione dev'essere fatta in tre esemplari con diametro di circa centimetri 10 e tre con diametro di circa centimetri 2.

9. Nessuno può essere contemporaneamente candidato alla carica di sindaco, di vice sindaco e di consigliere comunale nello stesso comune o in comuni diversi. Nessuno può, inoltre, accettare la candidatura alla carica di consigliere in più di una lista dello stesso comune.

10. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, l'indicazione di un delegato effettivo e di un delegato supplente autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate, con dichiarazione autenticata con le modalità di cui al comma 6, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'ufficio elettorale centrale.

11. La presentazione delle candidature deve essere fatta alla segreteria del comune dalle ore otto del trentesimo giorno alle ore dodici del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione.

12. Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, assegna un numero provvisorio di presentazione della lista, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli, entro lo stesso giorno, alla Commissione elettorale circondariale.

13. Oltre a quanto previsto dai precedenti commi, con la lista dei candidati deve essere anche presentato il programma amministrativo da affiggere all'alto pretorio. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti più liste possono presentare gli stessi candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco. In tal caso le liste debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate.

14. Ciascun candidato alla carica di sindaco e vice sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.

15. Qualora le candidature e le liste siano contraddistinte con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante nel Consiglio regionale della Valle d'Aosta, o anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo consiliare o in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali ovvero, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche o regionali con quelle comunali, nella legislatura precedente a quella per la quale vengono svolte le elezioni politiche o regionali, devono essere corredate, all'atto della presentazione, da una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico, o dai presidenti o segretari regionali o provinciali che tali risultano per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti all'uopo incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.

Art. 35.

Esame delle candidature

1. La Commissione elettorale circondariale, di cui all'art. 21 del D.P.R. n. 223/1967 e successive modificazioni, entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste:

a) verifica che le liste siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;

b) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento o nel Consiglio regionale, possono trarre in errore l'elettore. Ricusa altresì i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa;

c) elimina dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, della legge n. 55/1990, e successive modificazioni, o per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui all'art. 33, comma 8 e all'art. 34, comma 6, o mancano i requisiti di cui all'art. 14 o la documentazione di cui all'art. 33, comma 9 e all'art. 34, comma 7;

d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce le liste che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi;

f) verifica che nelle liste dei candidati siano rappresentati entrambi i sessi, ai sensi dell'art. 32, commi 3 e 4. In caso contrario invita i delegati di lista ad inserire tale rappresentanza entro le ventiquattrore successive;

g) assegna un numero progressivo ai candidati alla carica di sindaco e collegato vice sindaco, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui all'art. 33, comma 12 e di cui all'art. 34, comma 10, appositamente convocati;

h) per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, assegna, successivamente, un numero progressivo ad ogni singola lista, facente parte di un gruppo di liste, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista di cui all'art. 34, comma 10, appositamente convocati.

2. Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dalla Commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista.

3. La Commissione, entro il ventesimosesto giorno antecedente la data della votazione, si riunisce per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere i nuovi documenti e deliberare sulle modificazioni apportate.

Art. 36.

Decisioni della Commissione elettorale circondariale

1. Le decisioni di cui all'art. 35 devono essere immediatamente comunicate al sindaco, per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati da consegnare ai presidenti di seggio, e per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro il quindicesimo giorno precedente l'elezione.

2. Analoga immediata comunicazione dev'essere fatta al Presidente della Giunta regionale per la stampa delle schede, nelle quali i candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco e le liste dei candidati alla carica di consigliere saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio.

Art. 37.

Delegati di lista

1. La Commissione elettorale circondariale, entro il giovedì precedente l'elezione, trasmette al sindaco, per la consegna al presidente di ogni sezione elettorale contemporaneamente agli oggetti ed atti indicati nell'art. 29, l'elenco dei delegati autorizzati a designare i due rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale.

2. La designazione di cui al comma 1 potrà essere comunicata entro il venerdì precedente l'elezione al segretario del comune, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa dell'elezione, purché prima dell'inizio della votazione.

Art. 38.

Sala della votazione

1. La sala della votazione deve avere una sola porta d'ingresso aperta al pubblico.

2. La sala deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio.

3. Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta di ingresso, è riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'ufficio elettorale soltanto per votare, tratteneendosi il tempo strettamente necessario.

4. Il tavolo dell'ufficio deve essere collocato in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi attorno, allorché sia stata chiusa la votazione. Le urne devono essere fissate sul tavolo stesso ed essere sempre visibili a tutti.

5. Ogni sala deve avere da due a quattro cabine destinate alla votazione, o, quanto meno, da due a quattro tavoli separati l'uno dall'altro, addossati a una parete a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e dal tramezzo, e muniti da ogni parte di ripari, in modo che sia assicurata l'assoluta segretezza del voto.

6. Gli arredi della sala di votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto contenente le liste dei candidati, di votare in assoluta segretezza,

nonché di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista e di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell'ufficio elettorale.

7. Le sezioni attrezzate ai sensi del comma 6 sono segnalate mediante affissione, agli accessi delle aree di circolazione, del simbolo di cui all'allegato A al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 (Regolamento di attuazione dell'art. 27 della L. 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici).

8. Nelle sezioni elettorali di cui al comma 6 deve essere predisposta almeno una cabina per consentire agevolmente l'accesso agli elettori e deve essere previsto un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa ottanta centimetri o un tavolo munito di ripari che garantisca in stessa segretezza.

9. Le porte e le finestre che si aprono nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.

10. La copia delle liste degli elettori della sezione e le copie del manifesto contenente le liste dei candidati devono essere affisse in maniera visibile, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere lette dagli intervenuti.

Art. 39.

Accesso alla sala di votazione

1. Sono ammessi nella sala dell'elezione soltanto gli elettori che presentino il certificato di iscrizione alla rispettiva sezione di cui all'art. 22.

2. Gli elettori non possono entrare armati o muniti di strumenti atti ad offendere.

3. Salvo il disposto degli articoli 40, 42, 43, 44 e 45, ha diritto di votare chi è iscritto nella lista degli elettori della sezione.

4. Hanno inoltre diritto di votare coloro che si presentino non muniti di una sentenza con cui si dichiarò che essi sono elettori del comune.

5. In occasione della consultazione elettorale, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.

Art. 40.

Votazione in sezione diversa dalla propria

1. Il presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio e i rappresentanti delle liste dei candidati, nonché gli ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico, votano previa esibizione del certificato di iscrizione nelle liste elettorali del comune, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione.

2. Gli elettori non deambulanti, quando ha sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del comune, che sia allocata in sede già esente da barriere architettoniche e che abbia le caratteristiche di cui all'art. 38, comma 6, previa esibizione, unitamente al certificato elettorale, di attestazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale, ai sensi dell'art. 41, commi 8 e 9.

3. Gli elettori di cui ai commi 1 e 2 sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista di sezione e di essi è presa nota nel verbale.

Art. 41.

Espressione del voto

1. Il voto è dato dall'elettore presentandosi personalmente all'ufficio elettorale.

2. I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analogo gravità, i cittadini handicappati impossibilitati ad esprimere autonomamente il diritto di voto lo esercitano con l'aiuto di un elettore che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché sia iscritto nelle liste elettorali del comune.

3. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore di cui al comma 2. Sul certificato elettorale dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale ha assolto tale compito.

4. I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.

5. L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta, con apposita domanda, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e registra nel verbale questo modo di votazione, indicando il motivo specifico dell'assistenza nella votazione. Il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.

6. I certificati medici possono essere rilasciati soltanto dai medici designati dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; i medici designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati.

7. I certificati di cui al comma 6 devono attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore.

8. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, l'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantisce in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di cui ai commi 6 e 7.

9. I certificati medici di cui ai commi 6 e 7 devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche. Detti certificati devono essere allegati al verbale dell'ufficio elettorale.

Art. 42.

Votazione dei degenti in luoghi di cura - Sezione ospedaliera

1. I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, purché siano elettori del comune in cui ha sede la struttura.

2. Al fine di cui al comma 1, gli interessati devono far pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del responsabile del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'istituto, ed è inoltrata al comune per il tramite del responsabile stesso.

3. Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi, distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nel termine previsto dall'art. 29, al presidente di ciascuna sezione il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).

4. Gli elettori ricoverati nei luoghi di cura non possono votare se non previa esibizione, oltre che del certificato elettorale, anche dell'attestazione di cui al comma 3, lettera b), che, a cura del presidente del seggio, è ritirata ed allegata al talloncino di controllo del certificato elettorale.

5. Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti è istituita, per ogni 500 letti o frazione di 500, una sezione elettorale in cui la votazione avrà luogo secondo le norme vigenti.

6. Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione a cura dei presidenti del seggio; alle sezioni ospedaliere possono tuttavia essere assegnati, in sede di revisione delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'istituto che ne abbiano fatto domanda.

Art. 43.

Votazione dei degenti in luoghi di cura - Seggio speciale

1. Per le sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto, il voto degli elettori vi esistenti, purché siano elettori del comune, viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, da un seggio speciale, composto da un presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità stabilite dalle norme vigenti.

2. La costituzione del seggio speciale di cui al comma 1 deve essere effettuata il giorno che precede le elezioni, contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione.

3. Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario del seggio.

4. Alle operazioni possono assistere rappresentanti di lista, designati presso la sezione elettorale, che ne facciano richiesta.

5. Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.

6. Dei nominativi degli elettori viene presa nota in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

7. I compiti del seggio, costituito a norma del presente articolo, sono, limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti e cessano non appena le schede votate, raccolte in plichi separati in caso di più elezioni, vengono portate alla sezione elettorale per essere immesse immediatamente nell'urna o nelle urne destinate alla votazione previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

8. Alla sostituzione dei presidente e degli scrutatori eventualmente assenti o impediti, si procede con le modalità stabilite per la sostituzione del presidente e dei componenti dei seggi normali.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per le sezioni ospedaliere per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina.

Art. 44.

Votazione dei degenti in luoghi di cura minori

1. Per gli ospedali e case di cura minori, il presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione sono posti, fissa all'atto dell'insediamento del seggio, sentita la direzione sanitaria, le ore in cui nei luoghi stessi i ricoverati potranno esercitare il diritto di voto, purché siano elettori del comune in cui ha sede la struttura.

2. Nelle ore fissate, il presidente della sezione si reca nei luoghi di cura, e, assistito da uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e dal segretario, e alla presenza dei rappresentanti di lista, se sono stati designati, che ne facciano richiesta, raccoglie il voto dei ricoverati curando che la votazione abbia luogo o in cabina mobile o con mezzo idoneo ad assicurare la libertà e segretezza del voto.

3. Dei nominativi degli elettori viene presa nota dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

4. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna destinata alla votazione, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

Art. 45.

Votazione dei detenuti aventi diritto al voto

1. I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare nel luogo di detenzione, purché siano elettori del comune in cui ha sede la struttura, con le modalità di cui all'art. 43.

2. Al fine di cui al comma 1, gli interessati devono far pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data di votazione, al sindaco del comune, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in

calce l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione dell'elettore, ed è inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore stesso.

3. Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati all'atto della costituzione del seggio, al presidente di ciascuna sezione, il quale provvede subito a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).

4. I detenuti non possono votare se non previa esibizione, oltre che dei certificato elettorale, anche dell'attestazione di cui al comma 3, lettera b), che, a cura del presidente del seggio speciale, è ritirata ed allegata al talloncino di controllo del certificato elettorale.

Art. 46.

Mantenimento dell'ordine pubblico nel seggio

1. Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza ed a tale effetto egli può disporre degli agenti della Forza pubblica e della Forza armata per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

2. La Forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione.

3. In caso di tumulti o disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione e farsi assistere dalla Forza.

4. Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare ai presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione.

5. Il presidente può di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza entri e resti nella sala dell'elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

6. Le autorità civili e i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è stata la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

7. Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione. Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nell'espressione del voto e non rispondano all'invito di restituire le schede siano allontanati dalle cabine, previa restituzione delle schede, e siano rimmessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti, ferma restando la disposizione del Part. 47 riguardo al termine ultimo della votazione.

8. Di quanto accade ai sensi dei commi precedenti è dato atto nel processo verbale.

Art. 47.

Durata delle operazioni di voto e di scrutinio

1. Le operazioni di voto per le elezioni del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale si svolgono nell'arco di un solo giorno, di domenica, dalle ore sette antimeridiane alle ore ventidue; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare.

2. Dichiarata chiusa la votazione, il presidente del seggio, dopo aver proceduto ad effettuare le operazioni previste dal Part. 51, rinvia le operazioni per lo spoglio delle schede alle ore otto del giorno successivo a quello della votazione.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano alle operazioni per lo spoglio delle schede per il ballottaggio, le quali hanno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto.

Art. 48.

Inseidamento preliminare del seggio

1. Successivamente alla costituzione dell'ufficio elettorale, ai sensi dell'art. 28, il presidente, dopo aver effettuato sulla lista sezionale le eventuali annotazioni previste dall'art. 42, comma 3, lettera a), e dall'art. 45, comma 3, lettera a), estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, dei quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

2. Il presidente apre il pacco delle schede e ne distribuisce agli scrutatori un numero corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione.

3. Lo scrutatore appone la sua firma a tergo della scheda stessa.

4. Nel verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascuno scrutatore.

5. Quindi il presidente, constatata l'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, lo apre e, dopo aver fatta attestazione nel verbale del numero indicato sul bollo, imprime il bollo stesso a tergo di ciascuna scheda.

6. Il presidente depone le schede nella prima urna o in apposita cassetta, se unitamente all'elezione del consiglio comunale si svolgono altre elezioni, e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco.

7. Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

8. Il presidente rimanda, quindi, le ulteriori operazioni alle ore sette del giorno seguente e, dopo aver provveduto a sigillare le urne, le cassette o le scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza.

9. Successivamente, fatta sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine il presidente, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o la porta d'ingresso, siano chiusi dall'interno, e vi applica opportuni mezzi di segnalazione ad ogni frodolenta apertura; provvede, indi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali.

10. Affidà, infine, alla Forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi. È tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

Art. 49.

Inizio delle operazioni di votazione

1. Alle ore sette del giorno fissato per la votazione, il presidente, constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara aperta la votazione, alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione, indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista. È tuttavia facoltà del presidente di far procedere all'appello da parte di uno scrutatore, qualora si verifici eccessivo affollamento nella sala.

2. Sono ammessi a votare gli elettori che esibiscono uno dei seguenti documenti:

a) carta d'identità o altro documento di identificazione munito di fotografia rilasciato dalla pubblica amministrazione, purché la loro validità non sia scaduta oltre tre anni prima del giorno dell'elezione;

b) tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un comando militare;

c) tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia.

3. Nel caso di cui al comma 2, nell'apposita colonna di identificazione della lista autenticata dalla Commissione elettorale circoscrizionale, sono indicati gli estremi del documento.

4. In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei membri dell'ufficio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identità, apponendo la propria firma nella colonna di identificazione di cui al comma 3.

5. Se nessuno dei membri dell'ufficio può accertare, sotto la sua responsabilità, la identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del comune, noto all'ufficio, che attesti la sua identità. Il presidente avverte quest'ultimo elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 95 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali).

6. L'elettore che attesta l'identità di altro elettore deve mettere la sua firma nell'apposita colonna di identificazione di cui al comma 3.

7. In caso di dissenso sull'accertamento dell'identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 52.

Art. 50.

Operazioni di votazione

1. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente stacca il tagliando del certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, da conservarsi in apposito plico, estrae dalla cassetta una scheda e la consegna all'elettore insieme con la matita copiativa.

2. L'elettore si reca nella cabina per compilare e piegare la scheda e dopo la restituisce al presidente, già piegata. Il presidente verifica l'autenticità della scheda esaminando la firma e il bollo e la pone nell'urna.

3. Uno dei membri dell'ufficio attesta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome dello stesso, nell'apposita colonna della lista.

4. Con la scheda, l'elettore deve restituire anche la matita.

5. Le schede mancanti di bollo e della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna e gli elettori che le hanno presentate non possono più votare. Tali schede sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate ai verbali, il quale fa anche menzione degli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano riconsegnata.

6. Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il presidente dell'ufficio deve rifiutare la scheda presentatagli e se l'elettore, invitato, non si reca nella cabina, lo esclude dal voto, prendendone nota nel verbale.

Art. 51.

Accertamento del numero dei votanti

1. Decorsa l'ora prevista dal comma 1 dell'art. 47 come termine per la votazione e sgombrato il tavolo delle cane e degli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:

a) dichiara chiusa la votazione;

b) provvede a sigillare l'urna contenente le schede votate;

c) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale circondariale nonché da quella di cui agli articoli 42, 43, 44 e 45 e dai tagliandi dei certificati elettorali. Le liste, prima che si inizi lo spoglio dei voti, devono essere vidimate in ciascun foglio dai presidente e da due scrutatori e chiuse in plico sigillato, insieme con il plico dei tagliandi dei certificati elettorali, con facoltà per qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta. Il plico viene immediatamente rimesso alla Pretura di Aosta, che ne rilascia ricevuta;

d) estrae e conta le schede rimaste nell'apposita cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal sindaco, vengono, con le stesse norme indicate alla lettera c), rimesse alla Pretura di Aosta;

e) rachiude il bollo, i verbali, nonché gli altri documenti e le carte relativi alle operazioni elettorali, in apposito plico sigillato;

f) rinvia le operazioni alle ore otto del mattino successivo e, dopo aver fatto sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, scioglie l'adunanza.

2. Il presidente dell'ufficio provvede alla custodia esterna della sala in maniera che nessuno possa entrarvi.

3. È tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenerli all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

4. Le operazioni previste dal comma 1 devono essere eseguite nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

Art. 52.

Verbalizzazione degli incidenti e dei reclami

1. Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevano intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti.

2. Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami avanzati, anche verbalmente, dei voti contestati, siano essi stati attribuiti o meno, e delle decisioni adottate dal presidente.

TITOLO IV

MODALITÀ DI ELEZIONE DEGLI ORGANI COMUNALI

Art. 53.

Modalità di elezione del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti

1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del sindaco e del vice sindaco.

2. Nella scheda sono indicati, a fianco dei contrassegno, il cognome e il nome del candidato alla carica di sindaco ed il cognome e il nome del candidato alla carica di vice sindaco scritti entro un apposito rettangolo; sono inoltre tracciate le linee orizzontali in numero pari a quello dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per i candidati della lista votata.

3. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco e per un candidato alla carica di vice sindaco ad esso collegato, segnando il relativo contrassegno. Qualora l'elettore abbia tracciato un segno sia su un contrassegno di lista, sia sui nominativi dei candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco collegati alla lista votata, il voto si intende validamente espresso. Può altresì esprimere due voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere comunale compresi nella lista collegata ai candidati alle cariche di sindaco e di vice sindaco precisi, scrivendone il cognome nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno. Sono vietati altri segni o indicazioni.

4. È proclamato eletto alla carica di sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva a quella del primo turno. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età. È altresì proclamato eletto il candidato alla carica di vice sindaco collegato al sindaco eletto.

5. A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dai candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco ad essa collegati.

6. Alla lista collegata ai candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco che hanno riportato il maggior numero di voti, nel primo o nel secondo turno di votazione, sono attribuiti i due terzi dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento della cifra decimale all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a cinquanta. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza dei numero dei seggi da assegnare, e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare,

disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

7. Qualora, nei comuni con popolazione sino a 500 abitanti la lista collegata ai candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco che hanno riportato il maggior numero di voti non abbia un numero di candidati sufficienti a ricoprire i seggi ad essa spettanti ai sensi del comma 6, i seggi vacanti sono attribuiti alle altre liste.

8. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima. Il secondo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di vice sindaco della lista medesima. I restanti seggi spettanti alle liste di minoranza sono attribuiti ai candidati alla carica di consigliere comunale che, nell'ordine, hanno riportato la maggiore cifra individuale nella lista medesima. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

Art. 54.

Voti di preferenza nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti

1. L'elettore può manifestare le preferenze unicamente per i candidati della lista da lui votata.

2. Ogni elettore può esprimere preferenze per un numero di candidati non superiore a due.

3. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate sotto il contrassegno della lista votata, il cognome ed il nome o il solo cognome dei candidati prescelti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, si deve scrivere sempre il cognome ed il nome e, ove occorra, la data di nascita del candidato prescelto.

4. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi, quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

5. Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto sotto il contrassegno votato, purché si riferiscano a candidati della lista votata.

6. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

7. Sono nulle le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

8. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i prescelti. In tal caso si intendono validamente votati anche i candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco collegati con la lista stessa.

9. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad un soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.

10. Nel caso in cui l'elettore esprima un numero di preferenze superiore a due, tutte le preferenze espresse sono nulle e rimane valido il voto di lista.

Art. 55.

Elezione del sindaco e del vice sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - Primo turno

1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il sindaco e il vice sindaco sono eletti a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio comunale.

2. La scheda per l'elezione del sindaco e dei vice sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i cognomi ed i nomi dei candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, ai cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui i candidati sono collegati. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e di vice sindaco e per una delle liste ad essi collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste.

3. Qualora l'elettore abbia tracciato un segno sia su un contrassegno di lista, sia sui nominativi dei candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco collegati alla lista votata, il voto si intende validamente espresso.

4. Qualora l'elettore abbia tracciato un segno sul rettangolo che contiene i nominativi dei candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco e abbia inoltre tracciato un segno su un contrassegno di una lista non collegata ai candidati stessi; si intende validamente espresso il voto assegnato ai candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco e si intende nullo il voto di lista.

5. L'indicazione di voto apposta sui nominativi dei candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco o sul rettangolo che contiene detti nominativi vale solo come voto per i candidati stessi, esclusa ogni attribuzione di voto di lista qualora siano presenti più liste tra loro collegate.

6. Sono proclamati eletti sindaco e vice sindaco i candidati che ottengono la maggioranza assoluta dei voti validi.

Art. 56.

Elezione del sindaco e del vice sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - Secondo turno

1. Qualora nessun candidato alla carica di sindaco e di vice sindaco ottenga la maggioranza di cui all'art. 55, comma 6, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco e i rispettivi candidati alla carica di vice sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati sono ammessi al ballottaggio il candidato alla carica di sindaco e il candidato alla carica di vice sindaco collegati con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggior cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale complessiva partecipa al ballottaggio il candidato alla carica di sindaco più anziano di età.

2. La scheda per il ballottaggio comprende il cognome e il nome dei candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate.

3. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati alla carica di sindaco ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 1 partecipa al ballottaggio il candidato alla carica di vice sindaco.

4. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno.

5. Il voto si intende validamente assegnato ai candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco se è espresso con una delle seguenti modalità:

a) tracciando un segno sul rettangolo che contiene i nominativi dei candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco;

b) tracciando un segno su un contrassegno di lista;

c) tracciando un segno sul rettangolo che contiene i nominativi dei candidati e un segno su un contrassegno di lista ad esso collegata.

6. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi ed è altresì proclamato eletto il candidato alla carica di vice sindaco ad esso collegato al primo turno. In caso di parità di voti sono proclamati eletti sindaco e vice sindaco i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti al primo turno. In caso di ulteriore parità di voti è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano di età ed è altresì proclamato eletto vice sindaco il candidato ad esso collegato.

Art. 57.

Elezioni del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - Primo turno

1. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco e del vice sindaco.

2. Qualora un candidato alla carica di sindaco e il vice sindaco collegato siano proclamati eletti al primo turno, alla lista o al gruppo di liste ad essi collegate vengono assegnati i due terzi dei seggi, con arrotondamento della cifra decimale per difetto. Qualora un candidato alla carica di sindaco e il vice sindaco ad esso collegato siano proclamati eletti al primo turno, e abbiano raggiunto una percentuale di voti validi superiore ai due terzi, alla lista o al gruppo di liste ad essi collegate spetta un numero di seggi, con arrotondamento della cifra decimale per difetto, in proporzione alla percentuale dei voti validi raggiunta. Qualora i candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco eletti siano collegati ad un gruppo di liste, l'assegnazione dei seggi, per ciascuna lista, si determina dividendo la cifra elettorale ottenuta da ciascuna di esse, successivamente per 1, 2, 3, 4,.... sino alla concorrenza dei seggi da assegnare, scegliendo, fra i quozienti così ottenuti, i più alti e disponendo gli stessi in ordine decrescente. Ad ogni lista collegata spettano tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quozienti, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

3. I restanti seggi vengono assegnati, alle altre liste o gruppi di liste collegate, dividendo la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4,.... sino alla concorrenza dei seggi da assegnare, scegliendo, fra i quozienti così ottenuti, i più alti e disponendo gli stessi in ordine decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste collegate avrà tanti seggi quanti sono i quozienti ad esse appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quozienti, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista, o al gruppo di liste collegate, che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. L'assegnazione dei seggi all'interno dei gruppi di liste collegate avviene secondo quanto disposto ai comma 2.

4. Compiute le operazioni di cui ai comma 3 sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima. Il secondo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di vice sindaco della lista medesima. I restanti seggi spettanti alle liste di minoranza sono attribuiti ai candidati alla carica di consigliere comunale che, nell'ordine, hanno riportato la maggiore cifra individuale nella lista medesima. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

Art. 58.

Elezioni del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - Secondo turno

1. Qualora si proceda al secondo turno di votazione i seggi di consigliere comunale sono assegnati, in base ai risultati elettorali conseguiti nel primo turno di votazione, in ragione di due terzi, con arrotondamento della cifra decimale per difetto, alla lista o al gruppo di liste collegate con i candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco vincenti. Qualora i candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco eletti siano collegati ad un gruppo di liste, l'assegnazione dei seggi, per ciascuna lista, si determina dividendo la cifra elettorale ottenuta da ciascuna di esse, successivamente per 1, 2, 3, 4,.... sino alla concorrenza dei seggi da assegnare, scegliendo, fra i quozienti così ottenuti, i più alti e disponendo gli stessi in ordine decrescente. Ad ogni lista collegata spettano tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quozienti, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

2. I restanti seggi vengono assegnati, sulla base dei risultati conseguiti nel primo turno di votazione, alle altre liste o gruppi di liste collegate, dividendo la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4,.... sino alla concorrenza dei seggi da assegnare, scegliendo, fra i quozienti così ottenuti, i più alti e disponendo gli stessi in ordine decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste collegate avrà tanti seggi quanti sono i quozienti ad esse appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quozienti, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista, o al gruppo di liste collegate, che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. L'assegnazione dei seggi all'interno dei gruppi di liste collegate avviene secondo quanto disposto ai comma 1.

3. Compiute le operazioni di cui al comma 2 sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima. Il secondo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di vice sindaco della lista medesima. I restanti seggi spettanti alle liste di minoranza sono attribuiti ai candidati alla carica di consigliere comunale che, nell'ordine, hanno riportato la maggiore cifra individuale nella lista medesima. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

Art. 59.

Voti di preferenza nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

1. L'elettore può manifestare le preferenze per candidati della lista o del gruppo di liste collegate ai candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco da lui votati.

2. Ogni elettore può esprimere preferenze, limitatamente ad una sola lista, per un numero di candidati non superiore a due.

3. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa nelle apposite righe tracciate in corrispondenza del contrassegno della lista votata, il cognome ed il nome o il solo cognome dei candidati prescelti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, si deve scrivere sempre il cognome ed il nome e, ove occorra, la data di nascita del candidato prescelto.

4. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi, quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

5. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

6. Sono nulle le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

7. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i prescelti ed i candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco ad essa collegati.

8. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad un soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati nonché ai candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco ad essa collegati.

9. Nel caso in cui l'elettore esprima un numero di preferenze superiore a due, tutte le preferenze espresse sono nulle e rimane valido il voto di lista.

Art. 60.

Ammissione di una sola lista

1. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista si intendono eletti i candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco che abbiano riportato un numero di voti validi superiore al cinquanta per cento dei votanti, purché il numero dei votanti sia superiore

al cinquante per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune; sono altresì eletti alla carica di consigliere comunale tutti i candidati della lista.

2. Qualora il numero dei votanti non abbia raggiunto la percentuale di cui al comma 1, l'elezione è nulla. In tal caso il Presidente della Giunta regionale fissa con proprio decreto la data delle nuove elezioni, che devono svolgersi entro sessanta giorni.

Art. 61

Surrogazioni e supplenze

1. Nei consigli comunali e circoscrizionali il seggio di consigliere che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito ai candidato della stessa lista che ha riportato la maggiore cifra individuale dopo l'ultimo eletto.

2. Quando l'elezione di un consigliere comunale è nulla, lo stesso è sostituito da colui che ha riportato, nella stessa lista, la maggiore cifra individuale dopo l'ultimo eletto.

3. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge n. 55/1990, e successive modificazioni, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere ai candidato della stessa lista che ha riportato la maggiore cifra individuale dopo l'ultimo eletto. La supplenza ha termine con la cessa zione della sospensione. Qualora sopravvenisse la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.

4. Il sindaco viene surrogato una sola volta ed esclusivamente dal suo sindaco a lui collegato nel primo turno di elezioni.

TITOLO V

SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Art. 62.

Spoglio dei voti

1. Alle ore otto del giorno successivo alla votazione, il presidente, dopo aver ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli dell'urna e del plico di cui all'art. 51, comma 1, lettera c), dispone la ripresa immediata delle operazioni iniziando lo spoglio dei voti.

2. Le operazioni di spoglio dei voti devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore sedici del giorno stesso.

3. Uno degli scrutatori, designato a sorte, estrae dall'urna in successione ogni scheda, la dispiega e la consegna al presidente, il quale proclama ad alta voce il cognome ed il nome dei candidati alla carica di sindaco e vice sindaco votati, il voto assegnato alla lista votata, il cognome, ed eventualmente il nome, dei candidati alla carica di consigliere comunale ai quali sono attribuiti voti di preferenza; il presidente passa quindi la scheda ad altro scrutatore che insieme con il segretario prende nota del numero dei voti assegnati ai candidati alla carica di sindaco e vice sindaco, del numero dei voti assegnati a ciascuna lista, del numero dei voti di preferenza assegnati a ciascun candidato alla carica di consigliere comunale.

4. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista ed i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta o scatola dalla quale furono tolte le schede non usate. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda è subito impresso il timbro della sezione.

5. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

6. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.

7. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. Terminato lo scrutinio delle schede, il totale dei voti di preferenza conseguiti da ciascun candidato è riportato nei verbale e nelle tabelle di scrutinio sia in cifre, sia in lettere.

8. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne dei verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

9. Tutte le operazioni di cui ai commi precedenti devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

Art. 63.

Nullità del voto - Schede bianche

1. La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto dei commi seguenti.

2. Sono nulli i voti contenuti in schede:

a) che non sono quelle di cui agli allegati A, B, C e D alla presente legge o non portano la firma o il bollo richiesti dall'art. 48;

b) che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

3. Le schede nulle, quelle dalle quali non risulti alcuna manifestazione di voto, le contestate per qualsiasi motivo ed i reclami scritti devono essere vidimati da almeno due componenti l'ufficio ed allegati al verbale.

4. Tutte le altre schede devono essere chiuse in una busta suggellata, da unirsi al verbale, firmata dai presidente e dal segretario.

Art. 64.

Proclamazione degli eletti nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti

1. Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato, lo certifica nei verbale e, se il comune ha un'unica sezione elettorale, procede alla proclamazione degli eletti, salvo le definitive decisioni del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 71.

2. Il verbale, redatto in duplice esemplare, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio.

3. Dopo la firma del verbale, l'adunanza viene sciolta immediatamente.

4. Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

5. L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente e da almeno due scrutatori, viene subito rimesso al Presidente della Giunta regionale, insieme col plico delle schede di cui all'art. 63, comma 4; se il comune ha più di una sezione elettorale, l'invio è fatto al presidente dell'ufficio della prima sezione, che provvede ai successivi inoltri al Presidente della Giunta regionale, dopo il compimento delle operazioni previste dall'art. 65.

Art. 65.

Adunanza dei presidenti delle sezioni

1. Il presidente dell'ufficio della prima sezione, quando il comune ha più sezioni, terminate le operazioni di scrutinio di tutte le sezioni del comune, e comunque entro le ore diciassette dei lunedì successivo alla votazione, riunisce i presidenti delle altre sezioni e gli esprime, insieme ad essi, i risultati degli scrutini delle varie sezioni; senza poterne modificare il risultato, pronuncia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate e procede alla proclamazione degli eletti, salvo le definitive decisioni del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 71.

2. Il segretario della prima sezione è segretario dell'adunanza dei presidenti e redige il relativo verbale.

3. Per la validità delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 e sufficiente la presenza della maggioranza di coloro che hanno titolo per intervenire.

4. Tutte le operazioni relative all'adunanza dei presidenti delle sezioni devono essere ultimate entro le ore ventiquattro del giorno indicato al comma 1.

Art. 66.

Turno di ballottaggio nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti

1. Qualora il presidente del seggio, nei comuni con una sola sezione, o il presidente della prima sezione nell'adunanza dei presidenti delle sezioni, abbia certificato la parità di voti tra due candidati alla carica di sindaco e del vice sindaco collegato, rinvia la proclamazione degli eletti al secondo turno di votazione.

2. Complete, per quanto dovuto, le operazioni previste agli articoli 64 e 65, il presidente del seggio, o il presidente della prima sezione, trasmette immediatamente alla Commissione elettorale circondariale i nominativi dei candidati ammessi al ballottaggio.

3. La Commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo alla comunicazione di cui al comma 2, effettua il sorteggio per l'assegnazione del numero progressivo da assegnare ai candidati ammessi al ballottaggio e da riportare nel manifesto e nelle schede di votazione.

Art. 67.

Risultato dello scrutinio nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

1. Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale.

2. Il verbale, redatto in duplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio.

3. Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

4. L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente e almeno da due scrutatori, viene subito rimesso al presidente dell'ufficio centrale, insieme col plico delle schede di cui all'art. 63, comma 4.

Art. 68.

Ufficio centrale

1. L'ufficio centrale è costituito dal presidente del Tribunale o, in mancanza, da altro magistrato delegato dal presidente del Tribunale, che lo presiede, e dai componenti l'ufficio elettorale della prima sezione, nella quale deve avere sede.

2. Il segretario della prima sezione funge da segretario dell'ufficio centrale.

Art. 69.

Proclamazione degli eletti nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

1. Il presidente dell'ufficio centrale, nel giorno di martedì successivo alla votazione, riunisce l'ufficio e riassume, senza poterli modificare, i risultati delle varie sezioni.

2. Il presidente, successivamente, determina la cifra elettorale individuale dei candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco che è costituita dalla cifra di lista o, in caso di più liste collegate, dalla somma dei voti validi riportati da ciascuna lista, aumentata dei voti eventualmente assegnati esclusivamente ai candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco.

3. Il presidente dell'ufficio centrale, accertati i risultati di cui al comma 2, proclama eletti alla carica di sindaco e di vice sindaco i candidati che hanno raggiunto la maggioranza di cui all'art. 55, comma 6.

4. L'ufficio centrale procede quindi all'assegnazione dei seggi spettanti alle liste in base al disposto dell'art. 57, commi 2 e 3.

5. Il presidente, successivamente, proclama eletti consiglieri comunali i candidati che hanno ottenuto la maggior cifra individuale, come previsto dall'art. 57, comma 4.

6. Qualora nessuno dei candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei voti, come previsto dall'art. 55, comma 6, l'ufficio centrale determina i candidati che parteciperanno al turno elettorale di ballottaggio a norma dell'art. 56, rinviando le operazioni di proclamazione degli eletti e di assegnazione dei seggi al giorno di martedì successivo al secondo turno di votazione.

7. Il presidente dell'ufficio centrale provvede a trasmettere immediatamente i nominativi dei candidati ammessi al ballottaggio al Presidente della Giunta regionale, al sindaco e alla Commissione elettorale circondariale.

8. La Commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo alla comunicazione di cui al comma 7, effettua il sorteggio per l'assegnazione del numero progressivo da assegnare ai candidati ammessi al ballottaggio e da riportare nel manifesto e nelle schede di votazione.

9. Il presidente dell'ufficio centrale, accertati i risultati del secondo turno di votazione, proclama eletti alla carica di sindaco e di vice sindaco i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

10. L'ufficio centrale procede quindi all'assegnazione dei seggi spettanti alle liste in base al disposto dell'art. 58.

11. Il presidente, successivamente, proclama eletti consiglieri comunali i candidati che hanno ottenuto la maggior cifra individuale, come previsto dall'art. 58.

12. I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere alle operazioni dell'ufficio centrale, prendendo posto nella parte della sala riservata all'ufficio.

13. L'ufficio centrale si pronuncia su tutti gli incidenti relativi alle operazioni ad esso affidate.

14. Di tutte le operazioni compiute, degli incidenti occorsi, delle decisioni adottate, delle denunce di cause di ineleggibilità nei riguardi degli eletti deve farsi menzione nel verbale, che, redatto in duplice esemplare, al termine di ciascun turno di votazione, deve essere firmato in ciascun foglio dal presidente e da tutti i membri dell'ufficio.

15. Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del comune, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

16. L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'ufficio e la firma del presidente e di almeno due membri di esso, viene subito rimesso al Presidente della Giunta regionale, insieme con i verbali di tutte le sezioni e con i plichi delle schede di cui all'art. 63, comma 4.

17. I plichi di cui al comma 16 non possono essere per alcun motivo aperti dall'ufficio centrale.

Art. 70.

Pubblicazione dei risultati

1. Il sindaco, entro sette giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio, pubblica i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.

Art. 71.

Sostituzione degli ineleggibili

1. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare l'ineleggibilità di essi quando ne sussistano le cause, provvedendo alle sostituzioni.

2. Ove i consigli omettano di provvedere agli adempimenti di cui al comma 1, interviene la Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali, ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 23 agosto 1993, n. 73 (Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali), e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 12.

Art. 72.

Annullamento dell'elezione

1. Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisca sull'elezione di alcuno degli eletti, non occorre fare o ripetere in esse la votazione.

2. In caso diverso, il Presidente della Giunta regionale fissa, con proprio decreto, la data delle elezioni, che devono svolgersi, nelle sezioni interessate, entro sessanta giorni.

TITOLO VI

SPESE

Art. 73.

Spese

1. Sono a carico del bilancio dell'amministrazione regionale le spese relative a:

a) stampa dei manifesti di convocazione dei comizi elettorali, delle schede di votazione e delle cartoline-avviso da inviare agli elettori residenti all'estero;

b) fornitura della serie di buste, stampati, pubblicazioni e cancelleria per il funzionamento degli uffici elettorali di sezione, dell'ufficio centrale e della Commissione elettorale circondariale;

c) stampa delle pubblicazioni per la presentazione e ammissione delle candidature e per la disciplina della propaganda elettorale;

d) organizzazione tecnica della raccolta dei risultati elettorali presso la Presidenza della Giunta regionale, ivi compresa la spesa per oneri derivanti dall'utilizzazione, in via straordinaria, di personale della Regione;

e) stampa della pubblicazione relativa ai risultati ufficiali della votazione.

2. Le prestazioni di lavoro straordinario occorrenti per la predisposizione degli adempimenti connessi allo svolgimento delle elezioni comunali, nonché agli adempimenti temporanei e successivi, possono essere effettuate dal personale dell'amministrazione regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, ed entro i limiti dalla stessa stabiliti, in eccedenza a quelli previsti dall'art. 9 della legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 relativa al personale regionale).

Art. 74.

Disposizioni finanziarie

1. Le spese per l'applicazione della presente legge, valutate in lire 500 milioni per l'anno 1995, fanno carico al capitolo 22830 da istituirsi sul bilancio dell'esercizio medesimo con la denominazione «Spese per le elezioni comunali».

2. Alla copertura dell'onere si provvede mediante prelievo del corrispondente importo dal capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno 1995 a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto A.1. dell'allegato 1 al bilancio stesso. Alle relative variazioni provvederà la Giunta regionale con propria deliberazione.

3. A decorrere dall'anno 1996 gli oneri saranno determinati con legge di bilancio di cui all'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

TITOLO VII

NORME SULLA CAMPAGNA ELETTORALE

Art. 75.

Norme di riferimento

1. La propaganda elettorale per l'elezione del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale è disciplinata dalla legge 4 aprile 1936, n. 212 (Norme per la disciplina della propaganda elet-

torale) e dalla legge 24 aprile 1975, n. 130 (Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali).

Art. 76.

Accesso alla stampa ed ai mezzi d'informazione radiotelevisiva

1. Dal trentesimo giorno precedente quello della votazione per l'elezione dei sindaci, del vice sindaco e del consiglio comunale, gli editori di giornali e di periodici, i concessionari e i titolari di autorizzazioni esercanti attività di diffusione radiotelevisiva che intendano diffondere a mezzo stampa o trasmettere a qualsiasi titolo propaganda elettorale per l'elezione di cui trattasi devono riconoscere a tutti i candidati e a tutte le liste, partecipanti alla consultazione elettorale, l'accesso agli spazi di propaganda in condizioni di parità tra loro e nel rispetto dei principi sanciti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro). I modi, i tempi, gli spazi di accesso e le tariffe, sia per le trasmissioni gratuite, sia per quelle a pagamento, sono disciplinati dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria e dal Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi secondo le rispettive competenze.

2. Nel corso della campagna elettorale per l'elezione di cui alla presente legge, la presenza di candidati o di rappresentanti dei partiti e dei membri delle giunte degli enti locali interessati dalla consultazione elettorale non è consentita nelle trasmissioni di intrattenimento, culturali e sportive e nelle trasmissioni informative deve essere limitata alla sola esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

3. A tutti i concessionari privati per le attività di diffusione radiotelevisiva in ambito locale o nazionale si applicano le medesime norme stabilite per il servizio pubblico circa l'apparizione in video dei candidati.

4. In caso di inosservanza delle norme di cui al presente articolo, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria applica le sanzioni previste dall'art. 31, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato).

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli organi ufficiali di informazione dei partiti e dei movimenti politici, nonché alle stampe elettorali di liste e di candidati impegnati nella competizione elettorale.

Art. 77.

Propaganda elettorale

1. Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, la propaganda elettorale per il voto a liste, a candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco, nonché per il voto di preferenza per singoli candidati alla carica di consigliere comunale a mezzo di manifesti e scritti murali, stampati murali e giornali murali è ammessa nei limiti consentiti dalla legge n. 212/1956, e successive modificazioni; è invece vietata la propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, spot pubblicitari e ogni altra forma di trasmissioni pubblicitarie radiotelevisive.

2. Non rientrano nel divieto di cui al comma 1:

a) gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi o interventi comunque denominati;

b) le pubblicazioni di presentazione dei candidati alla carica di sindaco, di vice sindaco e delle liste partecipanti alla consultazione elettorale;

c) la presentazione e illustrazione dei loro programmi elettorali.

3. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome dei committente responsabile.

4. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali e di volantaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

5. Chiunque contravveniva alle norme di cui al presente articolo è punito con la multa da lire un milione a lire cinquanta milioni.

6. È fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa.

7. I divieti di cui al presente articolo non si applicano agli organi ufficiali di informazione dei partiti e dei movimenti politici, nonché alle stampe elettorali di liste e di candidati impegnati nella competizione elettorale.

Art. 78.

Disposizioni programmatiche

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale, su iniziativa della Giunta regionale, con apposita legge regionale, disciplina il contenimento ed il controllo delle spese elettorali per i candidati alle elezioni comunali e circoscrizionali, nonché per l'elezione del sindaco e del vice sindaco.

2. Nel caso in cui si verifichino le condizioni per procedere all'espressione dei voti mediante procedimento elettronico, il Consiglio regionale, su iniziativa della Giunta regionale, provvederà ad apportare le necessarie modificazioni alla presente legge.

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 79.

Adeguamento degli statuti comunali

1. Qualora nello statuto comunale non sia previsto il numero di assessori, tale numero è stabilito:

a) dal consiglio comunale, nella prima seduta successiva alle elezioni, nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti;

b) dal sindaco, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

2. Il numero di assessori di cui al comma 1 non deve comunque superare quello stabilito dall'art. 3.

Art. 80.

Prima applicazione

1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano, in ciascun comune, a partire dalle prime elezioni effettuate ai sensi della presente legge.

Art. 81.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 9 febbraio 1995

VIERIN

(Omissis).

95R0455

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 1995, n. 6.

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1995).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 11 del 3 febbraio 1995)

(Omissis).

95R0456

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 1995, n. 7.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995 e bilancio pluriennale per il triennio 1995-1997.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 11 del 3 febbraio 1995)

(Omissis).

95R0457

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1995, n. 10.

Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 31 del 9 marzo 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna riconosce il ruolo dell'associazionismo come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile e ne valorizza la funzione per la partecipazione alla vita della comunità regionale.

2. A tal fine la Regione favorisce il pluralismo e l'autonomia delle associazioni e ne sostiene le attività, sia quelle rivolte agli associati che quelle rivolte a tutta la collettività.

3. La Regione inoltre sostiene le attività degli Enti locali volti a valorizzare le realtà associative presenti sul territorio.

Art. 2.

Ambiti di attività

1. La Regione Emilia-Romagna considera di interesse pubblico le attività svolte dalle associazioni in attuazione dei principi affermati dagli artt. 2, 3 e 5 dello Statuto. La Regione pertanto si

propone di valorizzare le attività tese all'espletamento di interessi a valenza collettiva promosse da associazioni, senza fini di lucro, di persone, gruppi, movimenti, imprese e finalizzate:

a) alla piena attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale dei cittadini e di completo sviluppo della persona umana;

b) alla valorizzazione dei principi della pace, della cultura multietnica e della solidarietà fra i popoli;

c) all'attuazione del principio di solidarietà, per affermare i diritti di tutti i residenti, anche immigrati, e per superare gli squilibri economici, sociali e territoriali;

d) alla piena attuazione dei diritti di cittadinanza ed alla realizzazione delle pari opportunità fra donne e uomini;

e) alla tutela e allo sviluppo delle risorse ambientali, territoriali e naturali;

f) alla realizzazione di uno sviluppo economico e sociale che valorizzi le attitudini e le capacità professionali;

g) alla tutela dei diritti dei consumatori;

h) alla realizzazione di un sistema globale integrato, di sicurezza sociale e di tutela della salute;

i) al superamento di tutte le forme di disagio sociale;

l) all'affermazione del diritto alla cultura, alle scelte educative, allo studio e alla formazione permanente;

m) allo sviluppo della pratica sportiva e del turismo sociale.

Art. 3.

Soggetti esclusi

1. Non rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge i partiti e le associazioni sindacali e professionali di categoria.

2. Non vi rientrano altresì le associazioni che:

a) hanno come finalità la tutela diretta degli interessi economici degli associati;

b) prevedono il diritto al trasferimento della qualità di associato o che collegano la partecipazione sociale alla titolarità di azioni, quote o diritti di natura patrimoniale.

Art. 4.

Promozione e sostegno delle attività delle associazioni

1. La Regione promuove l'associazionismo attraverso i seguenti interventi:

a) stipula delle convenzioni di cui all'art. 5;

b) messa a disposizione di spazi e di attrezzature;

c) fornitura di servizi informativi, di banche dati e di assistenza tecnica;

d) sostegno a specifici progetti di attività, ivi compresi la qualificazione e l'aggiornamento degli operatori delle associazioni.

2. Le Province, le Comunità Montane ed i Comuni possono promuovere e sostenere l'associazionismo attraverso gli stessi interventi di cui al comma 1.

TITOLO II

Art. 5.

Convenzioni

1. La Regione, le Province, le Comunità Montane ed i Comuni possono stipulare convenzioni con le associazioni, iscritte all'Albo di cui all'art. 12, che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare e che dimostrino di essere in grado di cooperare con l'Ente pubblico nell'assolvimento dei compiti di sua competenza.

2. Le convenzioni stipulate dalla Regione devono prevedere:

a) attività oggetto del rapporto convenzionale, sua durata e costo;

b) condizioni di utilizzo delle strutture e delle attrezzature, nonché forme assicurative;

c) eventuale ammontare della partecipazione finanziaria degli Enti pubblici;

d) modalità di verifica degli interventi attuati dalle associazioni;

e) documentazione dell'intervento svolto.

3. Fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalle leggi di settore, la partecipazione finanziaria della Regione può raggiungere e non superare una quota pari al cinquanta per cento del costo dei progetti.

Art. 6.

Programma triennale intersettoriale

1. La Regione, con atto deliberativo, definisce triennialmente gli ambiti in cui realizzare progetti settoriali ed intersettoriali oggetto di convenzionamento ed i criteri di scelta delle associazioni con cui convenzionarsi.

2. Possono essere stipulate convenzioni anche quando le leggi regionali di settore non lo prevedano espressamente, ovvero non fissino i criteri di scelta fra varie associazioni.

TITOLO III

Art. 7.

Spazi e attrezzature

1. Le disposizioni di cui all'art. 7, comma 3 della L.R. 11/89 si estendono alle associazioni, iscritte all'Albo di cui all'art. 12, anche se prive di personalità giuridica. L'uso degli spazi e delle attrezzature può essere concesso a titolo gratuito alle seguenti condizioni:

a) sono a carico delle associazioni le spese di gestione e di manutenzione;

b) l'attività delle associazioni non deve interferire con l'attività ordinaria dell'Ente pubblico;

c) il concessionario rilascia fidejussione a garanzia della restituzione del bene in condizioni di integrità, salvo il normale deperimento d'uso; tale fidejussione non è richiesta quando il valore o il bene non superi Lire 20 milioni.

Art. 8.

Servizi informativi

1. Per garantire la circolazione delle informazioni utili allo svolgimento delle attività rilevanti ai fini della presente legge, la Regione può stipulare accordi con le associazioni iscritte nella sezione regionale dell'Albo di cui all'art. 12, per consentirne l'accesso ai servizi di documentazione, consulenza, informativi e informatici.

2. Gli accordi possono prevedere la predisposizione di appositi sistemi informativi a base telematica o informatica per l'utilizzo delle banche dati regionali.

Art. 9.

Contributi alle associazioni di rilevanza regionale

1. La Regione assegna contributi finanziari alle associazioni, iscritte alla sezione regionale dell'Albo di cui all'art. 12, per:

a) progetti specifici di attività;

b) dotazioni di servizi e attrezzature.

2. I contributi sono concessi in misura non superiore al cinquanta per cento dell'importo delle spese ritenute ammissibili. Il contributo regionale è concesso alle associazioni che dimostrino capacità di raccogliere contributi dagli associati nonché da privati sostenitori e non è cumulabile con altri contributi previsti da leggi di settore.

3. Per i contributi di cui al comma 2, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce le priorità di intervento, i criteri e i requisiti per la concessione dei contributi, i tempi e le modalità per la presentazione delle domande. Le domande devono conte-

nerle le indicazioni delle attività da svolgere e l'indicazione dell'eventuale partecipazione di altri soggetti. I contributi vengono liquidati, anche per stralci sullo stato di avanzamento dei progetti, previa documentazione dell'attività svolta.

4. Per il finanziamento cui le associazioni chiedono di accedere nell'ambito delle leggi di settore, i contributi sono concessi con le modalità previste dalle rispettive leggi.

Art. 10.

Contributi alle Province

1. La Regione assegna contributi alle Province che, nell'ambito delle loro funzioni di programmazione, promozione e coordinamento, presentano annualmente alla Regione piani di intervento a favore delle iniziative organizzate dalle associazioni operanti nel proprio territorio ed iscritte all'Albo regionale.

TITOLO IV

Art. 11.

Conferenza regionale dell'associazionismo

1. La Regione indice ogni tre anni una conferenza dell'associazionismo cui sono invitate le associazioni iscritte all'Albo regionale, le Province, le Comunità Montane e i Comuni.

2. La conferenza regionale è finalizzata a raccogliere valutazioni e proposte sulle politiche comunitarie, nazionali, regionali e locali in materia di associazionismo e sul rapporto tra istituzioni pubbliche e realtà associative in Emilia-Romagna.

3. La Giunta regionale presenta alla conferenza un rapporto sullo stato dell'associazionismo in regione. Per la preparazione della stessa conferenza si avvale del Comitato di cui all'art. 14.

TITOLO V

Art. 12.

Albo delle associazioni

1. È istituito, presso la Presidenza della Giunta regionale, l'Albo delle associazioni rispondenti alle finalità di cui all'art. 1 ed operanti negli ambiti previsti dall'art. 2.

2. L'iscrizione all'Albo è condizione per la stipula delle convenzioni e per gli altri interventi di sostegno da parte degli Enti pubblici.

3. L'Albo è costituito da dieci sezioni, di cui nove per gli ambiti provinciali ed una riservata alle associazioni a carattere regionale o a rappresentanze, sul territorio regionale, di associazioni nazionali.

4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, può articolare l'Albo regionale in più settori per ambiti di attività.

Art. 13.

Requisiti per l'iscrizione

1. Le associazioni che chiedono di essere iscritte all'Albo devono avere e documentare i seguenti requisiti:

a) operare per una o più finalità indicate all'art. 1;

b) essere dotate di uno statuto che assicuri, fatta salva la presenza minoritaria di membri di diritto prevista dallo statuto o dall'atto costitutivo, una struttura organizzativa democratica e, in particolare, l'elettività delle cariche;

c) non avere finalità di lucro;

d) operare da almeno due anni;

e) avere sede legale, o una sede secondaria, nel territorio della provincia nella cui sezione si chiede l'inserimento.

2. Le associazioni iscritte nella sezione regionale devono inoltre operare in almeno cinque province ed avere sul territorio una presenza organizzata minima di venti associazioni di base iscritte all'Albo.

3. Qualora una associazione sia già iscritta all'Albo del volontariato di cui alla L.R. 26/93, ed i requisiti di cui alla presente legge siano già documentati, si può fare riferimento alla documentazione già depositata.

Art. 14.

Procedure per l'iscrizione all'Albo

1. Le domande di iscrizione all'Albo sono presentate dai legali rappresentanti delle associazioni e vanno rivolte al Presidente della Giunta regionale:

a) direttamente, per quanto riguarda la sezione riservata alle associazioni regionali;

b) attraverso le Province, per quanto riguarda le nove sezioni di ambito provinciale.

2. Le domande di iscrizione alle sezioni provinciali sono trasmesse dalle Province al Presidente della Giunta regionale, con proprio parere sulla sussistenza dei requisiti, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.

3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, il Presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, all'iscrizione delle associazioni, previa verifica della regolarità della documentazione e, per le associazioni di cui al comma 1, lettera a), della sussistenza dei requisiti.

4. Dopo la prima fase di applicazione della presente legge, il Presidente della Giunta regionale dispone l'iscrizione o la cancellazione dall'Albo sentito un Comitato, istituito con atto dello stesso Presidente della Giunta e costituito dai rappresentanti di cinque associazioni sorte/giate fra quelle iscritte alla sezione regionale dell'Albo. Il Comitato è rinnovato ogni tre anni.

Art. 15.

Revisione dell'Albo

1. L'Albo delle associazioni è soggetto a revisione periodica per verificare il permanere dei requisiti che hanno dato luogo all'iscrizione. La revisione viene fatta almeno una volta ogni tre anni, sulla base di direttive emanate dalla Giunta regionale.

2. Per i fini indicati al comma 1 le associazioni iscritte all'Albo trasmettono al Presidente della Giunta regionale, con la stessa procedura prevista per le domande di iscrizione, una dichiarazione, resa con le formalità e le responsabilità di cui alla Legge 15/68, attestante il permanere dei requisiti di cui all'art. 13.

Art. 16.

Cancellazione dall'Albo

1. La cancellazione di una associazione dall'Albo è disposta:

a) per accertata perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione;

b) su richiesta della stessa associazione;

c) per mancata presentazione, nonostante diffida, della documentazione di cui all'art. 13.

2. La cancellazione è disposta con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale.

TITOLO VI

Art. 17.

Oneri finanziari

1. Per il finanziamento delle attività convenzionate con la Regione, di cui all'art. 5, si provvede con gli stanziamenti previsti per i singoli settori e le modalità previste dalle leggi relative.

2. Agli oneri finanziari relativi ai contributi di cui agli artt. 9 e 10 la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio di previsione che sarà dotato della necessaria disponibilità a norma dell'art. 11, comma primo, della L.R. 31/77.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetta di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 7 marzo 1995

PIER LUIGI BERSANI

95R0492

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1995, n. 11.

Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate. Modifica alle leggi regionali 17 marzo 1980, n. 15 e 16 febbraio 1982, n. 9.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 32 del 9 marzo 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le funzioni amministrative esercitate mediante l'intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate concordata ai sensi degli artt. 8 e 98 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte e regolate dalle Leggi regionali 17 marzo 1980, n. 15 e 16 febbraio 1982, n. 9 della Regione Emilia-Romagna; 7 giugno 1980, n. 82 e 30 aprile 1982, n. 24 della Regione Lombardia; 10 agosto 1979, n. 50 e 28 gennaio 1982, n. 7 della Regione Veneto; 3 settembre 1981, n. 40 della Regione Piemonte, sono disciplinate da una apposita convenzione.

2. Alla data della sottoscrizione della convenzione sono abrogate le Leggi regionali 15/80 e 9/82 richiamate, al comma 1 emanate dalla Regione Emilia-Romagna e cessano di avere efficacia le

convenzioni da esse approvate. La stessa convenzione può ridefinire, con decorrenza dal 10 gennaio 1993, i meccanismi di riparto fra le Regioni degli oneri derivanti dalla gestione delle funzioni e delle attività.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetta di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 7 marzo 1995

PIER LUIGI BERSANI

95R0493

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1995, n. 12.

Integrazione all'art. 1 della L.R. 8 settembre 1981, n. 36. «Piano poliennale di finanziamento dell'edilizia finalizzata al diritto allo studio universitario».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 32 del 9 marzo 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMUGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo il secondo comma dell'art. 1 della L.R. 8 settembre 1981, n. 36, sono inseriti i seguenti:

«La Regione è autorizzata a finanziare interventi anche su strutture di proprietà di enti, società, associazioni e fondazioni sulla base del vincolo di destinazione delle strutture a servizi per studenti».

La durata del vincolo di destinazione è stabilita dal Consiglio regionale entro un limite minimo di cinque anni e massimo di trenta anni, sulla base della natura dell'intervento e dell'importo della spesa.»

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetta di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 7 marzo 1995

PIER LUIGI BERSANI

95R0494

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1995, n. 3.

Norme per il sostegno dell'informazione e dell'editoria locale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 2 del 12 gennaio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 32 dello Statuto, al fine di promuovere la più ampia partecipazione alle scelte dell'amministrazione regionale e la conoscenza degli atti e dei programmi di rilevanza regionale da parte dei cittadini, sostiene l'informazione locale. A tale scopo la Regione attua iniziative autonome nel campo della comunicazione, valorizza il pluralismo informativo, concorre, utilizzando gli strumenti più idonei, alla sensibilizzazione dei cittadini su argomenti specifici di comportamento civico, sociale ed economico; incentiva, anche con apposite convenzioni, gli organi locali dell'informazione scritta e parlata alla produzione di programmi attinenti la realtà economica, sociale, culturale e istituzionale delle Marche.

2. La Regione promuove, altresì, la ricerca storica, letteraria e artistica, anche attraverso la valorizzazione delle iniziative editoriali che si sviluppano a livello regionale.

Art. 2.

Interventi

1. In attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, nei limiti di cui all'articolo 6, la Regione programma interventi tesi a:

- a) adeguare continuamente le proprie strutture organizzative alle esigenze della comunicazione;
- b) promuovere con opportuni incentivi l'istituzione e l'adeguamento di analoghe strutture degli enti locali singoli e associati;
- c) valorizzare l'immagine della Regione e della sua realtà complessiva anche attraverso convenzioni con il servizio pubblico radiotelevisivo e con le emittenti radiotelevisive private locali;
- b) sostenere la produzione di informazione locale da parte delle emittenti private;
- e) concorrere a garantire la più ampia diffusione del servizio pubblico radiotelevisivo;
- f) favorire intese fra servizio pubblico ed emittenza privata per l'installazione dei ripetitori radiotelevisivi;
- g) sostenere la stampa di informazione periodica regionale e locale;
- h) promuovere e qualificare le pubblicazioni di interesse regionale e locale;
- i) sostenere e qualificare l'editoria pubblica e privata marchigiana attraverso programmi di pubblicazioni e collane editoriali di settore.

Art. 3.

Registro delle imprese radiotelevisive

1. È istituito la presidenza del consiglio regionale il registro delle imprese radiotelevisive operanti in ambito regionale, la cui tenuta è affidata al comitato regionale per il servizio radiotelevisivo. I benefici della presente legge sono concessi esclusivamente alle imprese iscritte nel registro che viene aggiornato annualmente.

2. Sull'iscrizione ai registri e loro aggiornamento esprime parere il comitato regionale per il servizio radiotelevisivo.

3. L'istanza d'iscrizione va presentata alla presidenza del consiglio regionale dai legali rappresentanti dell'impresa corredata di:

- a) atto costitutivo;
- b) attestato di iscrizione nel registro delle imprese;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del rappresentante legale dell'impresa all'applicazione al personale dipendente o comunque utilizzato del contratto nazionale di lavoro della categoria di appartenenza.

Art. 4.

Registro regionale delle testate giornalistiche

1. È istituito altresì presso la presidenza del consiglio regionale un registro regionale delle testate di giornali, pubblicazioni, riviste e periodici registrate a norma di legge da almeno cinque anni dall'approvazione della presente legge e che abbiano avuto pubblicazione negli ultimi tre anni dalla data dell'approvazione della presente legge con regolare periodicità e diffusione, da accertarsi a seguito di deposito delle pubblicazioni o loro copie autentiche.

2. I dati di riferimento sono quelli delle registrazioni e delle autorizzazioni rilasciate dai tribunali delle Marche per il territorio marchigiano.

3. Per l'iscrizione al suddetto registro vale quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3.

Art. 5.

Soggetti beneficiari

1. Gli interventi della presente legge sono destinati a quei soggetti, iscritti nei registri di cui agli articoli 3 e 4, che siano:

a) aziende editoriali regionali che producano periodici o collane di volumi che per contenuti diffusione e sede redazionale risultino prevalentemente finalizzati all'informazione ed all'approfondimento della realtà e della storia sociale, economica della regione marchigiana;

b) emittenti televisive private locali che abbiano redazioni nelle Marche, diffondano prevalentemente in tale ambito e producano trasmissioni informative periodiche sulla realtà sociale, economica e culturale marchigiana;

c) emittenti radiofoniche locali private con caratteristiche analoghe a quelle descritte al punto b) che trasmettano quotidianamente notizie di interesse regionale;

b) comuni singoli o associati che intendano dotarsi di strumenti di informazione alla cittadinanza sulle relative realtà locali o attivare programmi editoriali pluriennali per la conoscenza e lo studio, scientificamente qualificato, della storia locale.

2. Nella destinazione degli interventi sarà data priorità alle imprese cooperative ed ai consorzi di cooperative, in particolare a quelle editrici di periodici iscritti nel registro nazionale della stampa presso l'ufficio del garante della presidenza del Consiglio dei Ministri. Sarà tenuto particolare conto delle iniziative promosse e gestite dai comuni associati nelle forme previste dalla legge 142/1990 e da donne in forma associata; di quelle volte a consentire la fruizione dell'informazione da parte dei cittadini non vedenti e non udenti; di quelle tese a facilitare l'accesso all'informazione da parte degli emigrati marchigiani all'estero e degli immigrati extracomunitari nelle Marche.

3. Verrà data altresì priorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, a quelle testate che realizzino, con periodicità almeno quindicinale, informazione locale; nonché alle emittenti radiotelevisive che dedichino almeno il 30 per cento a titolo gratuito della propria programmazione all'informazione locale.

4. Sono esclusi dagli interventi gli organi di informazione che utilizzino più del 70 per cento dei propri spazi per passaggi e inserzioni pubblicitarie. La fruizione dei benefici è condizionata alla presentazione dei rendiconti o dei bilanci aziendali relativi ai due anni precedenti a quello per il quale si chiede il contributo regionale.

Art. 6.

Sostegno alle imprese, all'innovazione tecnologica e formazione professionale

1. La Regione al fine di promuovere il pluralismo del sistema informativo locale e il suo adeguato sviluppo, sostiene le iniziative di qualificazione e di ammodernamento del settore favorendo gli investimenti relativi all'acquisizione e all'innovazione di strutture e mezzi di produzione dell'informazione locale scritta e radiotelevisiva. A tal fine la Regione programma interventi per:

- attivare linee di credito agevolato per le imprese editoriali che svolgono attività nelle Marche;
- contributi agli acquisti di carta e servizi;
- contributi alla spesa per la realizzazione di notiziari;
- contributi per l'acquisto di tecnologie anche informatiche, di locali e per l'affitto di sedi in aree per insediamenti produttivi;
- contributi a sostegno di iniziative di collaborazione ed integrazione tra testate, anche sotto forma di strutture comuni di servizi ed agenzie giornalistiche di informazione regionale.

Art. 7.

Formazione professionale

1. La Regione Marche, nell'ambito dei programmi di formazione professionale del fondo sociale europeo (CEE) e della formazione ordinaria, sentita la commissione di cui all'articolo 14, la competente commissione consultiva e gli enti delegati, promuove la realizzazione di appositi corsi sulle qualifiche professionali maggiormente necessarie per il personale tecnico degli organi di informazione locali.

2. La Regione, anche in collaborazione con la competente commissione delle comunità europee, attiverà interventi volti a promuovere l'integrazione europea ed il potenziamento dell'audiovisivo.

Art. 8.

Promozione dell'editoria marchigiana

1. La Regione promuove e sostiene l'iniziativa editoriale pubblica e privata nelle Marche, favorendo la crescita imprenditoriale, la qualificazione professionale e l'inserimento nel mercato nazionale degli editori marchigiani.

2. Le imprese, registrate secondo quanto previsto all'articolo 3, che abbiano pubblicato almeno dieci titoli di libri in distribuzione in edicola o in libreria, oppure almeno un periodico registrato in un tribunale marchigiano da almeno tre anni e in distribuzione in edicola o in libreria o in abbonamento postale, sono ammesse ai benefici della presente legge.

3. La Regione, con la consulenza scientifico-culturale del centro regionale per i beni culturali, promuove e realizza programmi di pubblicazioni periodiche e non, di contenuto storico, artistico, sociale e culturale proposti da enti locali in forma singola o associata con istituti di credito e con case editrici delle Marche.

4. Il centro beni Culturali provvede con piani annuali anche all'acquisto di collane e volumi con le caratteristiche indicate al comma 3, previo il parere della commissione consultiva competente, al fine di dotarne la biblioteca del consiglio regionale, il centro stesso e le biblioteche del sistema bibliotecario marchigiano, nonché altre istituzioni culturali di rilievo.

Art. 9.

Deposito pubblicazioni

1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, e le imprese individuate dall'articolo 8, comma 2, qualora ammessi ai contributi, depositano presso la biblioteca del consiglio regionale copia di quanto da essi pubblicato.

Art. 10.

Programmazione delle iniziative di informazione della Regione

1. L'ufficio di presidenza del consiglio e la giunta regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, dopo aver acquisito le proposte degli enti locali, degli operatori specializzati nel settore, delle istituzioni universitarie e di rilievo culturale regionale, approvano annualmente il piano delle pubblicazioni periodiche e il programma di massima delle pubblicazioni monografiche, delle collane di volumi e delle iniziative informative audiovisive che verranno prodotte direttamente dalla Regione e ne danno comunicazione alla competente commissione consultiva.

2. L'ufficio di presidenza del consiglio e la giunta, qualora intendano apportare modifiche ed integrazioni al programma di cui al comma 1, sono tenute a darne comunicazione alla commissione consultiva competente.

Art. 11.

Strumenti per l'informazione diretta della Regione

1. I servizi stampa, documentazione e pubbliche relazioni del consiglio e della giunta avvalendosi anche dei contributi degli altri servizi interessati coordinano l'attività di informazione, di documentazione e promozionale esterna della Regione.

2. La Regione organizza i propri uffici stampa puntando ad ampliare l'informazione e la comunicazione riguardanti l'attività regionale in attuazione, a migliorare la qualità professionale della informazione, a rendere effettivamente praticabili i diritti di accesso di cui alla legge 241/1990 e alla normativa regionale di attuazione.

3. Il personale degli uffici stampa della Regione che svolge attività giornalistica deve essere iscritto all'ordine dei giornalisti.

4. La Regione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvederà a riorganizzare gli uffici stampa in funzione delle finalità di cui ai commi precedenti.

5. Il personale degli uffici stampa della Regione attualmente in servizio di ruolo ed iscritto all'ordine dei giornalisti, che svolge mansioni giornalistiche da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge, può optare per il trattamento economico previsto dal contratto collettivo di lavoro giornalistico. In tal caso il rapporto di lavoro è trasformato a tempo indeterminato con ogni garanzia di legge.

6. Allo stesso personale che rimane nel ruolo regionale, per il periodo in cui presta servizio presso l'ufficio stampa, compete il trattamento retributivo equiparato economicamente a quello del redattore ordinario o, se capo ufficio, del caporedattore, previsto dal contratto di lavoro.

Art. 12.

Pubblicità

1. Le iniziative pubblicitarie della Regione sono rivolte a:

a) promuovere l'immagine e la conoscenza della storia e della cultura delle Marche, favorendo il consolidamento della coscienza regionalistica e la diffusione dei principi del regionalismo e delle autonomie locali;

b) far conoscere ai cittadini funzionamento e modalità di accesso ai servizi pubblici;

c) informare su atti di particolare importanza per i quali non siano sufficienti le forme ordinarie di pubblicazione.

2. Le iniziative pubblicitarie di qualsiasi genere non devono essere personalizzate.

3. La Regione predispone annualmente un piano per gli investimenti pubblicitari comprensivo delle somme che gli enti subregionali destinano alla propria pubblicità istituzionale.

4. Almeno il 30 per cento della spesa pubblicitaria annuale è destinato alla pubblicità da diffondere attraverso le emittenti radiotelevisive locali. Un'ulteriore quota pari ad almeno il 30 per cento è destinata alla stampa periodica locale.

5. Sul piano annuale di riparto della spesa pubblicitaria è richiesto il parere preventivo del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo e, della sua attuazione, è data comunicazione al garante per l'informazione.

6. Nelle pubblicazioni della Regione è ammessa la vendita di spazi pubblicitari il cui prezzo è determinato con decreto del presidente della giunta.

7. La gestione di tali spazi avviene in forma diretta o tramite convenzioni con agenzie specializzate.

Art. 13.

Anagrafe degli impianti di trasmissione

1. È istituita presso il comitato regionale per il servizio radiotelevisivo l'anagrafe degli impianti di teleradioemissione. La Regione provvederà con specifico atto a regolamentare gli aspetti urbanistici, ambientali e sanitari legati alla ubicazione delle sorgenti di radioemissione.

Art. 14.

Commissione tecnica

1. È costituita con decreto del presidente della giunta regionale una commissione tecnica per l'informazione e l'editoria costituita da:

- responsabili del servizio sistema informativo del consiglio regionale e del servizio stampa e pubbliche relazioni della giunta regionale;
- un rappresentante del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo delle Marche;
- il presidente del consiglio regionale dell'ordine dei giornalisti delle Marche;
- il presidente del Sindacato giornalisti marchigiani (Sigm);
- il delegato dell'USPI per le Marche;
- un rappresentante della FIEG;
- un rappresentante degli editori.

2. La commissione è presieduta dal responsabile del servizio stampa e pubbliche relazioni della giunta regionale e dura in carica per lo stesso periodo previsto per il comitato regionale radiotelevisivo; esprime i pareri relativi agli articoli 5 e 6 e le valutazioni sul rendiconto analitico delle spese di pubblicità della Regione.

Art. 15.

Mediateca

1. La Regione aderisce all'associazione Mediateca delle Marche per contribuire allo sviluppo delle attività di produzione, raccolta, conservazione e diffusione di materiali audiovisivi riguardanti soprattutto la storia, la cultura e le tradizioni delle Marche. L'adesione all'associazione è deliberata dal consiglio entro novanta giorni dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.

Premio giornalistico «Luigi Albertini»

1. La Regione istituisce il premio giornalistico «Luigi Albertini» in quattro sezioni: riservata alla carta stampata, a quella radiofonica ed alla stampa periodica regionale. Il premio è attribuito agli autori dei migliori servizi televisivi, radiofonici e giornalistici su argomenti di spiccato interesse ed attualità della realtà marchigiana, nonché all'autore del miglior servizio sullo stesso tema prodotto a livello nazionale.

2. Il bando di concorso, la composizione della giuria e l'articolazione dei premi sono determinati dalla giunta regionale.

Art. 17.

Norme finanziarie

1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per ciascuno degli anni 1995 e 1996, la spesa rispettivamente di lire 770 milioni e lire 730 milioni.

2. Per ciascuno degli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

3. Le somme di cui al comma 1 sono così ripartite:

a) contributi per spese di conto capitale per il sostegno alle imprese, alla innovazione tecnologica, articolo 6: lire 200 milioni per l'anno 1995 e lire 200 milioni per l'anno 1996;

b) contributi per spese di parte corrente per il sostegno alle imprese e la formazione professionale, articolo 6: lire 100 milioni per l'anno 1995 e lire 100 milioni per l'anno 1996;

c) spese per la promozione dell'editoria marchigiana, articolo 8: lire 240 milioni per l'anno 1995 e lire 200 milioni per l'anno 1996;

d) spese per le iniziative pubblicitarie della Regione, articolo 12: lire 150 milioni per l'anno 1995 e lire 150 milioni per l'anno 1996;

e) spese per l'adesione all'associazione Mediateca, articolo 15: lire 20 milioni per l'anno 1995 e lire 20 milioni per l'anno 1996;

f) spese per il premio giornalistico «Luigi Albertini», articolo 16: lire 60 milioni per l'anno 1995 e lire 60 milioni per l'anno 1996.

4. Alla copertura degli oneri previsti dal comma 1 si provvede nel modo che segue:

a) quanto a lire 770 milioni relativi all'anno 1995 e lire 730 milioni relativi all'anno 1996 mediante equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti ai fini del bilancio pluriennale 1994/1996 a carico del capitolo 5100101 all'uopo utilizzando le proiezioni per i detti anni del medesimo accantonamento di cui alla partita 11 dell'elenco 1;

b) per gli anni successivi mediante impiego di quota parte del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 saranno iscritte:

a) per l'anno 1995 a carico dei seguenti capitoli che la giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa per detto anno, aventi le seguenti denominazioni e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:

a1) «Contributi per spese di investimenti per il sostegno alle imprese, alla innovazione tecnologica», articolo 6, lire 200 milioni;

a2) «Contributi per spese di parte corrente per il sostegno alle imprese e la formazione professionale», articolo 6, lire 100 milioni;

a3) «Spese per le iniziative pubblicitarie della Regione», articolo 12, lire 150 milioni;

a4) «Spese per la promozione dell'editoria marchigiana», articolo 8, lire 240 milioni;

a5) «Spese per l'adesione all'associazione Mediateca», articolo 15, lire 20 milioni;

a6) «Spese per il premio giornalistico «Luigi Albertini»», articolo 16, lire 60 milioni; per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge della Regione Marche.

Ancona, 3 gennaio 1995

RECCHI

95R0398

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1995, n. 4.

Rifinanziamento della L.R. 29 dicembre 1984, n. 42 per il settore della proprietà diretto coltivatrice.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 2 del 12 gennaio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. Per la concessione del concorso sugli interessi dei mutui di durata ventennale per la formazione e lo sviluppo della proprietà coltivatrice, previsti dall'articolo 11 della L.R. 29 dicembre 1984, n. 42, è autorizzato, ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, un limite di impegno ventennale di lire 350 milioni con decorrenza dall'anno 1995 e termine nell'anno 2014.

2. L'importo complessivo della spesa autorizzata ammonta a lire 7.000 milioni.

Art. 2.

1. La giunta regionale definisce i criteri per la concessione dei benefici, nel rispetto delle priorità stabilite dall'articolo 12, secondo comma, della L.R. 42/1984, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. Per il primo anno di applicazione della presente legge, le domande di contributo devono essere presentate entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore.

2. Le domande pervenute precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge non sono più considerate valide, salvo atto di conferma espressa da parte degli interessati entro il termine di cui al comma 1.

Le domande confermate entro il termine di cui al comma 1 sono considerate prioritarie ai fini del finanziamento di cui alla presente legge.

Art. 4.

1. Sono autorizzati gli adempimenti istruttori e l'assunzione delle obbligazioni sempreché le stesse vengano a scadenza dopo il 1º gennaio 1995.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate con l'articolo 1 sono iscritte, per l'anno 1995, a carico del capitolo che la giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio con la seguente denominazione «Contributi ventennali sui mutui contratti dai coltivatori per la formazione della proprietà diretto coltivatrice»; per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

Art. 5.

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede nel modo che segue:

a) per l'onere di lire 350 milioni relativo all'anno 1995 mediante utilizzo ai sensi dell'articolo 59, secondo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, della paragrafo 9) elenco 2 capitolo 5100201 del bilancio per l'anno 1994 «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da nuovi provvedimenti legislativi previsti, recanti spese per investimenti»;

b) per l'onere di lire 6.650 milioni, relativo agli anni dal 1996 al 2014, mediante impiego di quota parte delle somme spettanti alla Regione a titolo di ripartizione sulle disponibilità recate da leggi per l'attuazione di investimenti programmatici in agricoltura.

2. Gli stanziamenti del capitolo 5100201 sono ridotti di lire 350 milioni.

La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 3 gennaio 1995

RECCHI

95R0399

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1995, n. 5.

Provvedimenti per la valorizzazione dei prodotti vitivinicoli e agroalimentari tipici marchigiani.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 2 del 12 gennaio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.**Finalità**

1. La Regione attua interventi per la valorizzazione dei prodotti vitivinicoli e agroalimentari a denominazione d'origine e tipici delle Marche, in armonia con quanto disposto dal regolamento CEE 2052/88, obiettivo 5b, come modificato con regolamento CEE 2081/93 e con i programmi di cui alla L.R. 4 settembre 1992, n. 43.

Art. 2.**Valorizzazione dei prodotti vitivinicoli e agroalimentari**

1. La giunta regionale è autorizzata ad attuare iniziative volte alla valorizzazione dei prodotti di cui all'articolo 1.

2. In particolare gli interventi consistono in:

a) pubblicazioni che inquadrino i prodotti nella tradizione marchigiana e ne illustrino le caratteristiche di origine, di lavorazione, nutrizionali e organolettiche;

b) offerta, nella ristorazione regionale, di piatti tipici abbinati con vini DOC e DOCG;

c) creazione di un contrassegno «qualità marche», nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di qualità della produzione agricola regionale.

Art. 3.**Export agroalimentare**

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere ai consorzi regionali, costituiti ai sensi dell'articolo 10 del D.L. 28 maggio 1981, n. 251 convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394, un contributo fino al 50 per cento sulle spese di impianto e funzionamento per l'esportazione di prodotti agroalimentari per un periodo non superiore a un triennio. Restano escluse le spese dirette a sovvenzionare l'esportazione.

Art. 4.

Promozione vini

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo fino al 75 per cento della spesa ammissibile per la realizzazione di enoteche a carattere regionale.

2. Per enoteche a carattere regionale si intendono quelle che espongono tutti i vini DOC e DOCG delle Marche, in una sede idonea e aperta al pubblico.

3. Le spese ammissibili a contributo sono quelle relative all'impianto e alla dotazione di attrezzature.

4. È inoltre concesso un contributo fino al 50 per cento della spesa per il primo funzionamento.

5. I contributi di cui al presente articolo non possono comunque superare il 50 per cento della spesa sostenuta dall'enoteca per il primo anno di attività.

Art. 5.

Enoteche a carattere regionale

1. Le enoteche a carattere regionale debbono avere i seguenti requisiti per il loro riconoscimento e per ottenere i contributi per la realizzazione e per il primo funzionamento di cui all'articolo 4:

a) la titolarità delle enoteche a carattere regionale deve risultare pubblica;

b) la gestione può essere svolta direttamente o in concessione alle associazioni di produttori legalmente riconosciute, cooperative o a società miste tra le predette componenti;

c) essere dotate di un regolamento di gestione approvato dalla giunta regionale con la stessa delibera di cui al comma 1 dell'articolo 8. Detto regolamento si intende approvato se la giunta regionale non ha espresso rilievi entro trenta giorni dalla presentazione;

d) disporre di spazi di esposizione, di degustazione, di accoglimento e spazi per uffici e servizi;

e) esporre tutti i vini DOC, DOCG e IGT delle Marche, in idonea sede, aperta al pubblico;

f) sviluppare un'azione di divulgazione e informazione sulle caratteristiche dei vini DOC, DOCG e IGT esposti e un'azione di conservazione e documentazione della cultura vitivinicola e rurale;

g) svolgere, senza fini di lucro, la valorizzazione dei vini delle Marche e promuovere la conoscenza, la commercializzazione ed il consumo sul mercato regionale, nazionale e internazionale, anche in relazione alla tradizione gastronomica marchigiana e dei suoi prodotti tipici e biologici, e in collegamento con l'offerta e la promozione turistica regionale.

2. Ciascuna enoteca a carattere regionale deve avvalersi di una unica commissione di degustazione, di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164 e successive modificazioni ed integrazioni, con il compito di selezionare i vini da immettere all'enoteca sulla base di omogenei criteri di valutazione delle proprietà organolettiche ed ambientali.

3. Le enoteche a carattere regionale riconosciute, qualora svolgano al di fuori della propria sede le attività di cui al punto g) del comma 1 e di quelle relative al materiale divulgativo conseguente, possono ottenere i contributi a condizione che dette attività vengano effettuate sulla base di un progetto unitario, con una unica immagine. Per tale finalità le stesse enoteche operano pariteticamente qualora venga avviato più di un progetto contemporaneamente.

Art. 6.

Progetti di marketing e promozione

1. Per l'attuazione di progetti di marketing e promozione la giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a favore di:

a) aziende enologiche singole e associate, con sede legale nel territorio regionale;

b) associazioni di produttori vitivinicoli riconosciute ai sensi della L.R. 19 dicembre 1981, n. 42 e associazione di produttori biologici;

c) consorzi di tutela di cui al D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930 e alla legge 164/1992;

d) enoteche a carattere regionale;

e) associazioni di produttori agroalimentari marchigiani.

2. Sono altresì ammesse a contributo nella misura di cui al successivo comma 5 le iniziative relative alla partecipazione a mostre, rassegne e quelle volte a pubblicizzare i vini DOC, DOCG e IGT marchigiani. Sono invece escluse dal contributo le spese riguardanti le sponsorizzazioni.

3. La Regione riconosce ed incentiva le botteghe del vino, le cantine comunali e i musei etnografico-enologici promossi dagli enti locali anche in collaborazione con le associazioni dei produttori vitivinicoli regolarmente riconosciute o direttamente con l'unione regionale di tutte le associazioni dei produttori vitivinicoli associate a livello regionale od anche cantine cooperative o loro consorzi.

4. La Regione incentiva programmi predisposti dalle province ed enti locali al fine di evidenziare gli itinerari e le strade che conducono a zone tipiche di produzione dei vini, ad enoteche, a botteghe del vino, cantine, musei etnografico-enologici, ad impianti di produzione di vino DOC, DOCG e IGT e alle aziende agrituristiche.

5. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi fino al limite massimo del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile ad aziende enologiche singole, del 60 per cento a cantine cooperative, cantine sociali e loro consorzi, del 70 per cento ad associazioni di produttori, consorzi di tutela ed enoteche a carattere regionale.

6. La giunta regionale contribuisce alla spesa relativa alle iniziative di cui ai commi 3 e 4 nella misura massima del 50 per cento.

7. Per le finalità di cui alla presente legge la Regione adotta una «segnalatica» caratteristica unica.

Art. 7.

Procedure

1. Ai fini della concessione dei contributi i soggetti interessati debbono presentare domanda alla giunta regionale entro il 31 marzo, corredata dal progetto promozionale e contenente gli obiettivi da realizzare e le conseguenti azioni con l'indicazione dei costi.

2. I consorzi di tutela, le associazioni di produttori, cantine cooperative o loro consorzi, debbono inoltre documentare l'esistenza di una struttura propria o convenzionata operativa atta a garantire le finalità istitutive; debbono inoltre dimostrare di attuare la valorizzazione delle produzioni vitivinicole attraverso specifici progetti.

3. La giunta regionale provvede entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande alla liquidazione del contributo sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

Art. 8.

Norma transitoria

1. Per il riconoscimento delle enoteche a carattere regionale, in sede di prima applicazione della presente legge, la giunta regionale delibera l'approvazione del progetto presentato dal titolare, entro trenta giorni dal ricevimento, purché rispondente ai requisiti previsti dall'articolo 5. La giunta regionale procederà, sulla base delle indicazioni contenute nel piano vitivinicolo regionale, per nuovi riconoscimenti.

2. Il limite di cui all'articolo 4, comma 5, non è applicabile per le enoteche di cui al comma 1 del presente articolo.

3. I consorzi regionali di cui all'articolo 3 sono tutti quelli che saranno costituiti entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

4. Per il primo anno di applicazione, le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, ed i criteri di cui all'articolo 7, comma 3, sono stabiliti dalla giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge.

5. In sede di prima applicazione i criteri di cui all'articolo 7, comma 3, sono approvati dalla giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Tutela dei produttori e consumatori

1. La giunta regionale promuove iniziative al fine di orientare l'approvvigionamento di prodotti agroalimentari marchigiani da parte degli enti pubblici e comunità che a vario titolo usufruiscono di finanziamenti recati dal bilancio regionale.

Art. 10.

Norme per la commercializzazione dei prodotti agroalimentari

1. Le agevolazioni previste dalla legge 9 febbraio 1963, n. 59, sono applicate anche nel caso in cui i produttori agricoli aventi diritto effettuino la vendita dei propri prodotti nell'ambito di strutture commerciali.

2. L'articolo 2 della L.R. 9 maggio 1994, n. 17, è integrato dai commi:

«a). Nella concessione della nulla-osta per l'apertura o l'ampliamento delle strutture di vendita, di cui alle lettere a) e b), comma 1, la superficie autorizzabile può essere integrata da superfici destinate stabilmente ed esclusivamente alla vendita diretta dei prodotti dei produttori agricoli singoli o associati.

5. L'autorizzazione rilasciata al produttore agricolo ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, dovrà prescrivere che tale superficie sia destinata esclusivamente alla vendita diretta dei prodotti agricoli. In caso di cessazione dell'attività del produttore agricolo singolo o associato, la superficie potrà essere utilizzata esclusivamente per la vendita diretta da altro produttore agricolo».

3. Il comma 1 dell'articolo 5 della L.R. 9 maggio 1994, n. 17, è integrato dalla lettera:

«i) almeno tre produttori agricoli che operano ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, uguale a punti 10».

4. Il comma 1 dell'articolo 15 della L.R. 9 maggio 1994, n. 17, è integrato dalla lettera:

«i) il contratto tra il produttore agricolo e il consumatore».

5. Il comma 1 dell'articolo 16 della L.R. 9 maggio 1994, n. 17, è integrato dalla lettera:

«i) eventuale previsione di una percentuale di produttori agricoli che operano ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59».

Art. 11.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione della legge sono autorizzate, per l'anno 1994, le seguenti spese:

a) per le iniziative di cui all'articolo 2, lire 50 milioni;
b) per la concessione del contributo di cui all'articolo 3, lire 50 milioni;

c) per la concessione di cui all'articolo 4, lire 500 milioni;
d) per la concessione dei contributi di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, lire 1.000 milioni;

e) per i contributi previsti dall'articolo 6, commi 3 e 4, lire 100 milioni.

L'entità della spesa complessiva, per i singoli capitoli, per gli anni 1995 e 1996 sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

2. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma 1, si provvede nel modo che segue:

a) per l'anno 1994 mediante riduzione:

a1) per l'importo di lire 700 milioni, dello stanziamento del capitolo 5100201, utilizzando gli accantonamenti:

partita 5 per lire 200 milioni; partita 6 per lire 200 milioni; partita 8 per lire 300 milioni;

a2) per l'importo di lire 1.000 milioni, dello stanziamento dei capitoli inclusi nello stato di previsione della spesa: capitolo 2131103 lire 500 milioni; capitolo 2142102 lire 500 milioni;

b) per gli anni 1995 e 1996 mediante impiego di quota parte delle assegnazioni statali per interventi nel settore agricolo.

3. La giunta regionale è autorizzata ad istituire, nello stato di previsione della spesa, appositi capitoli per gli interventi di cui alla presente legge, con stanziamento di importo pari alla somma stabilita dal comma 1. Per gli anni successivi gli impegni saranno stabiliti dalla legge di bilancio.

Art. 12.

Abrogazione

1. La L.R. 27 aprile 1990, n. 47, è abrogata ferma restando la efficacia degli atti approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 3 gennaio 1995

RECCHI

95R0400

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1995, n. 6.

Modifica alla L.R. 26 aprile 1990, n. 30 «Organizzazione amministrativa della regione».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 2 del 12 gennaio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

DECORSO IL TERMINE DI CUI ALL'ART. 127, I COMMA, DELLA COSTITUZIONE ED ALL'ART. 47, II COMMA, DELLO STATUTO REGIONALE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. La lettera a) del comma 2, dell'articolo 8 della legge regionale 26 aprile 1990, n. 30 è sostituita dalla seguente:

«a) il contingente del personale assegnato al consiglio regionale è fissato in complessive n. 200 unità così distribuite per qualifiche funzionali:

2 ^a qualifica funzionale	n. 4
3 ^a qualifica funzionale	n. 2
4 ^a qualifica funzionale	n. 35
5 ^a qualifica funzionale	n. 34
6 ^a qualifica funzionale	n. 32
7 ^a qualifica funzionale	n. 35
8 ^a qualifica funzionale	n. 28
1 ^a qualifica dirigenziale	n. 20
2 ^a qualifica dirigenziale	n. 10

Totale n. 200»

La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione: è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 4 gennaio 1995

RECCHI

95R0401

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 1^o febbraio 1995, n. 13.

Proroga del termine di cui all'art. 8, comma 2, della L.R. 21 dicembre 1992, n. 58 «Norme in materia di vigilanza e controllo igienico, sanitario ed annuario dei prodotti ittici».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 13 del 9 febbraio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo Unico

Modificazioni all'art. 8, comma 2, della L.R. 21 dicembre 1992, n. 58

Il termine di cui all'art. 8, comma 2, della L.R. 21 dicembre 1992, n. 58 «Norme in materia di vigilanza e controllo igienico, sanitario ed annuario dei prodotti ittici», modificata con L.R. 30 dicembre 1993, n. 105, è prorogato al 31 maggio 1995.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 1^o febbraio 1995

FRATINI

Incaricato con DPGR 18 giugno 1993, n. 340

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 28 dicembre 1994 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 24 gennaio 1995.

95R0505

LEGGE REGIONALE 1^o febbraio 1995, n. 14.

Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali nei settori delle attività e dei beni culturali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 13 del 9 febbraio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Unificazione delle procedure.

1. Le procedure del finanziamento regionale relative agli interventi previsti, nel settore delle attività culturali, dalle leggi regionali 33/1976, 29/1979, 11/1980, 12/1980, 89/1980, sono disciplinate dalla presente legge.

2. La disciplina si conforma ai principi della L.R. 9 giugno 1992, n. 26.

Art. 2.

Piano di indirizzo: contenuti

1. Il Piano di Indirizzo stabilisce:

a) i parametri, i criteri e gli indicatori socio-economico-culturali in base ai quali la Regione assume il provvedimento di cui all'art. 4, comma primo;

b) i procedimenti e le modalità con cui la Regione effettua la verifica di efficienza ed efficacia sull'utilizzo dei finanziamenti.

2. Il P.d.I. inoltre contiene:

a) l'analisi del settore, ivi compresi i risultati delle verifiche di efficienza e di efficacia;

b) gli obiettivi e le strategie di intervento, ad integrazione e specificazione del Programma regionale di sviluppo;

c) gli specifici obiettivi operativi, articolati per ambito provinciale, al cui perseguimento sono rivolti i progetti contenuti nelle domande di contributo presentate da soggetti privati, pubblici e da Enti Locali, nonché i criteri per la loro valutazione, selezione e approvazione da parte delle Province; tali criteri possono anche contenere indicazioni al fine di favorire interventi di più ampia scala;

d) gli specifici obiettivi operativi al cui perseguimento sono rivolti i progetti riservati alla diretta competenza della Regione, in corrispondenza a riconosciuti interessi di carattere regionale ed, in particolare, le proprie attività di ricerca, la realizzazione di interventi di carattere sperimentale di interesse regionale e la promozione dell'aggiornamento del personale degli enti locali in collaborazione con questi ultimi;

e) la quota percentuale sul totale dei finanziamenti regionali, da destinare annualmente ai progetti dei soggetti privati, pubblici e degli Enti Locali specificata per ciascuna provincia;

f) la quota percentuale sul totale dei finanziamenti regionali da destinare annualmente ai progetti di interesse regionale;

g) la misura percentuale relativa al concorso finanziario dei soggetti privati, pubblici e degli Enti locali così come previsto dall'art. 6.

Art. 3.

Procedure di formazione ed approvazione del Piano di Indirizzo

1. La Giunta Regionale, ai fini della formazione del piano di indirizzo di cui all'articolo precedente, elabora un documento preliminare sui contenuti del piano di cui all'art. 2 e lo trasmette alle Province entro il 30 giugno di ogni anno.

2. Ogni Provincia, nei successivi novanta giorni, convoca una conferenza di programmazione con i Comuni del rispettivo territorio alla quale possono partecipare, con parere consultivo, anche le associazioni ed istituzioni culturali presenti in ambito provinciale, ai fini di un esame congiunto del documento.

3. Le conferenze di programmazione si concludono con un verbale, da inviare alla Giunta Regionale, entro il 30 ottobre di ogni anno, sottoscritto dai rappresentanti dei soggetti partecipanti, nel quale sono riportate le osservazioni, pareri e proposte presentate in ordine al documento preliminare e, nel contempo, sono formulati pareri e proposte in ordine ai contenuti di cui all'art. 2.

4. La Giunta Regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, tenuto conto delle osservazioni, dei pareri e delle proposte emerse nelle conferenze provinciali di programmazione, elabora il piano di indirizzo provvisorio e lo verifica con le Province nel corso di una conferenza di programmazione regionale che si conclude nelle stesse forme di cui al terzo comma.

5. Il piano di indirizzo è successivamente predisposto dalla Giunta Regionale per l'approvazione del Consiglio Regionale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è iniziato il procedimento di cui al comma primo del presente articolo. Al Consiglio Regionale sono preventivamente comunicati i verbali delle conferenze di cui al terzo e quarto comma del presente articolo.

6. Il Piano di Indirizzo ha validità triennale. Può comunque essere oggetto annualmente, con efficacia a decorrere dall'anno successivo, di modifiche, aggiornamenti e rielaborazioni, con le stesse procedure previste dai commi precedenti. Le modifiche e gli aggiornamenti di limitata portata possono essere disposti, con adeguata motivazione espressa nell'atto di approvazione, con la sola applicazione delle procedure di cui al quarto e quinto comma del presente articolo.

Art. 4.

Procedure di attuazione del Piano di Indirizzo

1. Ai sensi dell'art. 2, secondo comma, lettere e), f), la Giunta Regionale, con deliberazione di riparto da adottare entro sessanta giorni dai la data di approvazione del bilancio regionale stabilisce:

a) per ciascuna provincia, le risorse finanziarie destinate al finanziamento dei progetti dei soggetti privati, pubblici e degli Enti Locali;

b) le risorse finanziarie da assegnare ai progetti di interesse regionale.

2. Le domande dei soggetti privati per ottenere il finanziamento, redatte secondo le prescrizioni delle singole leggi di settore di cui all'art. 1, comma primo, sono presentate al comune, territorialmente competente, entro il 31 gennaio di ogni anno.

3. Nei trenta giorni dalla scadenza del periodo di cui al comma precedente, ogni comune, valutata l'ammissibilità delle domande, invia alla rispettiva provincia la documentazione pervenuta ed un proprio atto deliberativo nel quale sono elencate le domande esaminate, con i giudizi di conformità ai contenuti del Piano di Indirizzo. Sono, altresì, trasmesse le richieste di finanziamento formulate dallo stesso Comune e di propria competenza delle quali è fornita alla provincia la documentazione occorrente. Entro tale termine anche le Province presentano i propri progetti.

4. Le Province, ciascuna per il proprio territorio e nell'ambito dei fondi ad essa assegnati e liquidati dal piano di riparto, tenendo anche conto delle deliberazioni dei Comuni, formulano una graduatoria e concedono i finanziamenti di cui al comma primo, lettera a), per gli interventi previsti dalle leggi regionali di cui all'art. 1, primo comma, nei casi disciplinati da tali leggi e in conformità alle indicazioni del piano di indirizzo di cui all'art. 2, fino ad esaurimento del fondo regionale ad essa assegnato.

La Provincia invia copia della delibera di assegnazione dei finanziamenti alla Giunta Regionale che ne dà comunicazione al Consiglio Regionale.

5. I finanziamenti di cui al comma precedente, sono erogati con un'unica deliberazione, nella quale si motiva inoltre espressamente l'eventuale mancato accoglimento di determinate richieste. La deliberazione è immediatamente comunicata a tutti i soggetti richiedenti.

6. Le Province esercitano la vigilanza sulla realizzazione dei progetti e delle attività finanziate ai sensi della presente legge. Esse revocano il finanziamento, qualora esso sia distolto dalle finalità per le quali è stato concesso o non siano osservate le disposizioni di legge e curano le attività di rendicontazione disciplinate dalla legge regionale n. 92 del 13 dicembre 1993.

La rendicontazione con una relazione di valutazione sui risultati conseguiti deve essere inviata alla Giunta Regionale.

7. I progetti di iniziativa della Giunta Regionale sono approvati con deliberazione del Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale.

8. La realizzazione dei progetti di cui al comma precedente è direttamente curata dalla Giunta Regionale o affidata a soggetti pubblici o privati territorialmente interessati secondo le intese o le convenzioni raggiunte nel corso dell'elaborazione dei progetti operativi ai sensi del secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 26/92. L'affidamento è disposto d'intesa con l'ente interessato.

Art. 5.

Progetti di interesse regionale

1. Nell'ambito delle leggi 11/80 e 12/80, la Regione Toscana promuove e cura progetti di proprio interesse, che abbiano particolare rilievo territoriale regionale e alla cui realizzazione possono partecipare enti locali e altri soggetti di diritto pubblico e/o privato.

2. Nell'ambito delle leggi di cui al comma precedente restano riservate alla Giunta Regionale:

a) attività di ricerca, di studio e di divulgazione nei settori previsti dalle leggi sopra richiamate;

b) corsi di qualificazione e aggiornamento degli operatori culturali nei settori previsti dalle leggi di cui al primo comma.

Art. 6.

Concorso finanziario

1. I soggetti privati, pubblici e gli Enti Locali, contestualmente alla presentazione della domanda di contributo ai sensi delle leggi regionali di cui all'art. 1, devono coprire finanziariamente l'iniziativa presentata in una misura percentuale definita triennalmente dal Piano di Indirizzo.

Tale copertura può essere garantita sia con fondi propri che provenienti da sponsorizzazioni e/o da fondi privati.

Art. 7.

Norme finanziarie

1. È costituita con legge di bilancio, a far data dall'esercizio 1996, un fondo derivante dall'unificazione dei finanziamenti per le leggi regionali di cui all'art. 1, primo comma.

2. Per gli esercizi successivi si procederà con legge annuale di bilancio.

Art. 8.

Abrogazione

1. È abrogata la legge regionale n. 46 del 9 settembre 1991: «Modificazioni alla L.R. 31 ottobre 1983, n. 71 concernente i termini per i finanziamenti della Regione in materia di attività, beni culturali ed educazione permanente di cui alle LL.RR. 33/1976, 29/1979, 11/1980, 12/1980, 89/1980».

Art. 9.

Norme transitorie e finali

1. Fino all'entrata in vigore del Piano di indirizzo previsto dall'art. 2 si applicano, per la programmazione degli interventi gli obiettivi ed i criteri generali approvati con deliberazione del Consiglio regionale n. 376 del 25 luglio 1994.

2. La predisposizione del primo Piano di Indirizzo seguirà il seguente iter formativo:

entro il 30 giugno la Giunta Regionale predispose il documento preliminare di cui all'art. 3, primo comma;

entro il 30 settembre la Provincia convoca la conferenza di programmazione con i Comuni e le altre parti sociali così come previsto all'art. 3 comma 2;

entro il 30 ottobre il verbale finale della conferenza di programmazione provinciale viene rimesso alla Giunta Regionale;

entro il 31 dicembre la Giunta Regionale elabora il Piano di Indirizzo definitivo e lo verifica con le Province in una Conferenza di Programmazione Regionale così come previsto dall'art. 3, comma 4;

entro il 31 gennaio il Consiglio Regionale approva il Piano di Indirizzo come previsto dall'art. 3, comma 5.

3. Le scadenze degli adempimenti previsti dall'art. 4 saranno stabilite con apposito atto della Giunta Regionale da inviare agli enti interessati.

4. Per l'anno 1995 l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi di cui alle leggi indicate nell'art. 1 avverrà in attuazione ed in conformità della delibera del Consiglio Regionale n. 376 del 27 luglio 1994.

La soppressione dei capitoli di bilancio relativi alle leggi di settore di cui all'art. 1 avverrà con la legge di bilancio di previsione per l'anno 1996.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 1° febbraio 1995

FRATINI

Incaricato con DPGR 18 giugno 1993, n. 340

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 28 dicembre 1994 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 25 gennaio 1995.

95R0506

DOMENICO CORTESANI, direttore

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 1995, n. 15.

Modificazioni alla L.R. 11 agosto 1993, n. 60 «Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'esercizio del trasporto sanitario per infermi e feriti».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 13 del 9 febbraio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo Unico

Modificazioni all'art. 10 della L. R. 11 agosto 1993, n. 60

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della L.R. 11 agosto 1993, n. 60, è sostituito dal seguente:

«1. I soggetti che alla data di pubblicazione della presente legge gestiscono attività di trasporto sanitario sono tenuti a richiedere l'autorizzazione prevista dall'art. 2 entro il 30 giugno 1996».

2. Il comma 4 dell'articolo 10 della L.R. 11 agosto 1993, n. 60, è sostituito dal seguente:

«4. Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti specifici, di cui alla tabella 1 prevista ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), relativamente al personale non medico con specifico addestramento nell'attività di primo soccorso già in servizio alla data del 28 febbraio 1995 presso le organizzazioni del volontariato, le stesse notificano entro il termine perentorio del 30 giugno 1995 alla unità sanitaria locale competente per territorio i nominativi dei volontari in possesso di attestato di frequenza e superamento di apposito corso svolto dalle associazioni medesime».

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 1° febbraio 1995

FRATINI

Incaricato con DPGR 18/6/1993, n. 340

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 28 dicembre 1994 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 25 gennaio 1995.

95R0507

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

MODALITÀ PER LA VENDITA

- La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
 — presso l'Agenda dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
 — presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
 i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>- annuale</td> <td style="text-align: right;">L. 357.000</td> </tr> <tr> <td>- semestrale</td> <td style="text-align: right;">L. 195.000</td> </tr> </table> <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>- annuale</td> <td style="text-align: right;">L. 65.500</td> </tr> <tr> <td>- semestrale</td> <td style="text-align: right;">L. 46.000</td> </tr> </table> <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>- annuale</td> <td style="text-align: right;">L. 268.000</td> </tr> <tr> <td>- semestrale</td> <td style="text-align: right;">L. 109.000</td> </tr> </table>	- annuale	L. 357.000	- semestrale	L. 195.000	- annuale	L. 65.500	- semestrale	L. 46.000	- annuale	L. 268.000	- semestrale	L. 109.000	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>- annuale</td> <td style="text-align: right;">L. 65.000</td> </tr> <tr> <td>- semestrale</td> <td style="text-align: right;">L. 45.500</td> </tr> </table> <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>- annuale</td> <td style="text-align: right;">L. 159.500</td> </tr> <tr> <td>- semestrale</td> <td style="text-align: right;">L. 100.500</td> </tr> </table> <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>- annuale</td> <td style="text-align: right;">L. 697.000</td> </tr> <tr> <td>- semestrale</td> <td style="text-align: right;">L. 379.000</td> </tr> </table>	- annuale	L. 65.000	- semestrale	L. 45.500	- annuale	L. 159.500	- semestrale	L. 100.500	- annuale	L. 697.000	- semestrale	L. 379.000
- annuale	L. 357.000																								
- semestrale	L. 195.000																								
- annuale	L. 65.500																								
- semestrale	L. 46.000																								
- annuale	L. 268.000																								
- semestrale	L. 109.000																								
- annuale	L. 65.000																								
- semestrale	L. 45.500																								
- annuale	L. 159.500																								
- semestrale	L. 100.500																								
- annuale	L. 697.000																								
- semestrale	L. 379.000																								

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materia 1995.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.650
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.380
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.600

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHEs - 1995 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine ciascuna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1993. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85002149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082109



* 4 1 1 1 3 0 0 3 7 0 9 5 *

L. 2.500